

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 <sup>a</sup> -4 <sup>a</sup> Senato) ..	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV) .....	»	10
GIUSTIZIA (II) .....	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	19
DIFESA (IV) .....	»	20
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	21
FINANZE (VI) .....	»	23
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	37
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	39
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	42
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	51

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	58
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	60
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	95
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	96
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	98

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza  
del presidente Marcello TAGLIALATELA.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.**

**C. 2325 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *relatore*, dopo aver brevemente dato conto dei contenuti del decreto-legge all'esame, che non presenta particolari aspetti problematici in relazione agli aspetti di competenza del Co-

mitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2325 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il decreto-legge, che si compone di due articoli, uno dei quali di carattere sostanziale e uno relativo all'entrata in vigore, presenta un contenuto omogeneo. Esso è volto – come indicato nel preambolo – a posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, a prevedere che, nelle more del loro superamento, l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in tali strutture abbia carattere meramente residuale, e ad attribuire al Governo poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto. Nel corso dell'esame al Senato, tale nucleo originario di disposizioni è

stato incrementato con l'introduzione di norme volte a prevedere che l'accertamento della pericolosità sociale avvenga unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona; che la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisca elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale; che le misure di sicurezza provvisorie non possano durare oltre il tempo della pena detentiva; che le regioni predispongano programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedano a riqualificare i dipartimenti di salute mentale e ad organizzare corsi di formazione per i percorsi terapeutici; un'ultima norma prevede, infine, l'attivazione di un tavolo con funzioni di monitoraggio e coordinamento ai fini del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il decreto-legge, che interviene a prorogare per la seconda volta – da quando è previsto in via legislativa – il termine per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e ad introdurre disposizioni propedeutiche a tale scopo, reca disposizioni che fanno sistema con quelle contenute all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, che contiene la disciplina organica della materia; tuttavia, soltanto 2 dei 7 commi dell'articolo 1 –

rubricato peraltro “Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9” – sono correttamente formulati in termini di novella al succitato articolo 3-ter, mentre i commi 1-ter, 1-quater, 2 e 2-bis, pur integrando la medesima disciplina, intervengono su di essa in via non testuale;

infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

al fine di mantenere l'unitarietà della disciplina contenuta all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, che interviene in modo organico in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute all'articolo 1, commi 1-ter, 1-quater, 2 e 2-bis, in termini di novella al succitato articolo 3-ter. ».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.40.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	5

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 30 aprile 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

*Mercoledì 30 aprile 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

#### **La seduta comincia alle 13.**

**Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 29 aprile 2014.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, informa i colleghi che è pervenuta la risposta della Procura della Repubblica presso il tribunale di Messina relativa alla richiesta di integrazione documentale formulata dalla Giunta. Il procuratore, dottor Lo Forte,

comunica che la documentazione concernente la società *Training Service* presente negli atti trasmessi al GIP risulta essere già stata trasmessa alla Camera e che non risulta altra documentazione ulteriore.

Comunica altresì che, in base a quanto stabilito nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, il seguito dell'esame della domanda in titolo riprenderà nella seduta di martedì 6 maggio con la formulazione della proposta di deliberazione da parte del relatore ed eventuali interventi in dichiarazione di voto. Nella seduta di mercoledì 7 maggio, previe dichiarazioni di voto per un massimo di dieci minuti per ciascun gruppo, avrà luogo la deliberazione finale.

Vincenzo CASO (M5S) desidera che rimanga agli atti l'opposizione del gruppo del MoVimento 5 Stelle all'ulteriore rinvio del voto finale che si era a suo tempo convenuto di svolgere nella seduta odierna. Sottolinea, peraltro, come la risposta della Procura della Repubblica testimoni con chiarezza l'intento dilatorio che aveva motivato la richiesta della Giunta e che il suo gruppo aveva già messo in evidenza.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, precisa preliminarmente che nessun rinvio dei

lavori è stato motivato dalla mancata acquisizione di questi documenti, non essendo – a suo avviso – la loro mancanza valutabile come un elemento impeditivo al prosieguo dell'esame ed alla deliberazione finale. La decisione assunta in ufficio di presidenza è stata adottata al fine di consentire al relatore, che ne aveva espresso la necessità, di disporre di un tempo adeguato per formulare una proposta articolata. I colleghi presenti alla

riunione dell'ufficio di presidenza possono testimoniare la volontà espressa dalla presidenza di contenere in tempi estremamente limitati il prosieguo dell'esame della domanda presso la Giunta.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che convoca fin d'ora per le ore 12.30 di martedì 6 maggio 2014.

**La seduta termina alle 13.15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulla situazione nella Repubblica Centro Africana e sull'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 2134 del 28 gennaio 2014 e n. 2149 del 10 aprile 2014, nonché sui recenti sviluppi in Ucraina (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e conclusione*) ..... 7

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE. — Intervengono il ministro degli affari esteri, Federica Mogherini e il Ministro della difesa, Roberta Pinotti.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulla situazione nella Repubblica Centro Africana e sull'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 2134 del 28 gennaio 2014 e n. 2149 del 10 aprile 2014, nonché sui recenti sviluppi in Ucraina.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e conclusione).*

Nicola LATORRE, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto

preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Federica MOGHERINI e il ministro Roberta PINOTTI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenzo AMENDOLA (PD), Mario MARAZZITI (PI), Massimo ARTINI (M5S) Guglielmo PICCHI (FI-PdL) e Lia QUARTAPELLE (PD), nonché il senatore Alberto AIROLA (M5S).

Il ministro Federica MOGHERINI e il ministro Roberta PINOTTI rispondono ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Nicola LATORRE, *presidente*, nel ringraziare i ministri, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.15

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **II (Giustizia) e XII (Affari sociali)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 30 aprile 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
12.55 alle 13.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica. C. 353 Pes .....	9
---	---

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 30 aprile 2014.*

**Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica.**

**C. 353 Pes.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.10 alle 9.45.

## COMMISSIONI RIUNITE

### **X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM)2014) 86 final): audizione di rappresentanti di Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Conferenza delle regioni e delle province autonome ..... 10

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 30 aprile 2014.*

**Nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM)2014) 86 final): audizione di rappresentanti di Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Conferenza delle regioni e delle province autonome.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 17.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 11

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 17

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 18

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

##### La seduta comincia alle 13.20.

**Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.**

**C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore, l'onorevole

Carlo Sarro, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva come i primi due articoli novellino l'articolo 274 c.p.p. allo scopo di limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari, attualmente individuate nel pericolo di inquinamento delle prove, nel pericolo di fuga e nel pericolo di reiterazione dei reati (comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)).

Il Senato ha, anzitutto, soppresso l'articolo 1 del testo trasmesso dalla Camera. Tale disposizione modificava l'articolo 274 c.p.p. sopprimendo nel comma 1, sia nella lettera *a*) sia nella lettera *c*), il riferimento all'indagato e lasciando in tali previsioni esclusivamente il riferimento alla figura dell'imputato, analogamente a quanto già avviene nella formulazione della lettera *b*).

In particolare, si prevedeva l'esclusione – per la persona sottoposta alle indagini – della possibilità di considerare il rifiuto di rendere dichiarazioni o la mancata ammissione degli addebiti ai fini della sussi-

stenza di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova.

In proposito deve tenersi conto che il disposto dell'articolo 61 del medesimo codice di procedura penale stabilisce, al comma 2, che all'indagato si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

La modifica in questione è verosimilmente apparsa come avente natura di coordinamento ma priva di effettiva portata normativa.

Gli articoli 1 e 2 del testo in esame integrano la formulazione, rispettivamente, delle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dello stesso articolo 274, prevedendo la necessità, oltre che della concretezza, dell'attualità del pericolo di fuga o di reiterazione del reato (attualità già prevista, invece, per il pericolo di inquinamento delle prove di cui alla lett. *a*), nonché, in entrambe le ipotesi, che le situazioni di concreto e attuale pericolo non possano essere desunte in via esclusiva dalla gravità del titolo del reato per cui si procede.

Il riferimento alla gravità del titolo del reato anziché alla gravità del reato è frutto di una modifica introdotta al Senato.

L'articolo 2 della proposta di legge, rispetto al testo-Camera (*ex* articolo 3), integra ulteriormente la formulazione della lettera *c*) dell'articolo 274 per esigenze di coordinamento con la recente modifica dell'articolo 280 c.p.p. (articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 78 del 2013, convertito dalla legge n. 94 del 2013) secondo cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per reati per i quali è prevista una pena non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per i reati concernenti il finanziamento illecito dei partiti.

Pertanto, a seguito della modifica, se il pericolo di reiterazione riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il

delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

L'articolo 3 – non modificato dal Senato – interviene in materia di scelta delle misure cautelari, con la finalità di escludere sia la custodia in carcere che gli arresti domiciliari quando il giudice ritenga che l'eventuale sentenza di condanna non verrà eseguita in carcere.

È a tale scopo riformulato il comma 2-*bis* dell'articolo 275, che attualmente prevede il divieto di applicazione della custodia in carcere quando il giudice ritenga che con la sentenza possa concedersi la sospensione condizionale della pena (ai sensi dell'articolo 163 c.p.).

Le novità introdotte al testo vigente sono, quindi, le seguenti: in caso di possibile sospensione condizionale della pena, il divieto in capo al giudice riguarda anche gli arresti domiciliari; se il giudice, mediante un giudizio prognostico sull'esito del giudizio, ritenga che sia possibile la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656, comma 5, c.p.p. – vale a dire sia possibile applicare le misure alternative dell'affidamento in prova (ordinario e in casi particolari), della detenzione domiciliare speciale e della semilibertà – il nuovo comma 2-*bis* prevede, anche in questo caso, il divieto di applicazione sia della custodia cautelare in carcere sia degli arresti domiciliari.

Per quanto sulla norma in questione si sia formata la cosiddetta «doppia conforme», ritiene comunque opportuno svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo, alcuni elementi di riflessione sono stati di recente offerti anche dal Procuratore nazionale Antimafia, Franco Roberti, dal Presidente dell'Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone, e dal procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, che hanno evidenziato come l'applicazione della norma in esame possa determinare un'eccessiva restrizione dell'ambito applicativo delle misure custodiali, con riferimento a delitti anche gravi e con conseguenti riflessi sulla tutela della sicurezza dei cittadini.

Va inoltre osservato che la formulazione della disposizione pone talune perplessità sotto il profilo tecnico. Infatti non è chiaro se l'espressione «l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656 comma 5 c.p.p.» comporti o meno il rinvio alle specifiche cause di esclusione dalla sospensione (indicate ai successivi commi 7 e 9, cui appunto rinvia il comma 5).

Ulteriori perplessità possono sorgere sull'estensione del nuovo divieto anche agli arresti domiciliari; infatti, il comma 10 dell'articolo 656 stabilisce espressamente che il condannato che si trova agli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza continua a permanere in tale condizione, trasformandosi *ex lege* gli arresti in detenzione domiciliare (che è proprio una delle misure alternative al carcere alla cui applicazione è finalizzata la sospensione dell'esecuzione).

Si dovrà, infine, tenere conto del fatto che alcuni interventi legislativi hanno medio tempore interessato proprio la disciplina della custodia cautelare e delle misure alternative ed anche, specificamente, l'articolo 656 del codice di procedura penale.

L'articolo 5 del testo (articolo 6 del testo Camera), modificato dal Senato, riguarda l'applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità.

Ricorda che la *ratio* del testo licenziato dalla Camera era di intervenire sul secondo e terzo comma dell'articolo 275 del codice di rito, relativi a reati di particolare gravità con il fine di rendere conforme la formulazione di tali disposizioni alla copiosa giurisprudenza costituzionale che si è andata a formare dal 2010 ad oggi.

Il testo della Camera, quindi, rifacendosi alla giurisprudenza della Corte Costituzionale ha suddiviso i reati gravi in due diverse discipline: la prima contenente la presunzione assoluta di meritevolezza della custodia in carcere e la presunzione relativa delle esigenze cautelari, la seconda solo quest'ultima.

Nella prima sono stati inseriti, oltre al delitto di associazione di stampo mafioso,

i delitti di associazione sovversiva (articolo 270 c.p.) e di associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270-*bis* c.p.). Sul punto si è quindi ritenuto che per questi ultimi due delitti sussista un vincolo associativo tanto forte da giustificare sempre e comunque la custodia cautelare.

Nella seconda disciplina sono stati previsti reati particolarmente gravi che il legislatore già aveva previsto con l'errore di prevedervi anche la presunzione assoluta di meritevolezza della custodia cautelare. Ora questa presunzione non viene più prevista e rimane unicamente quella relativa alle esigenze cautelari. Nella categoria dei gravi delitti rientrano i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p. (esclusi i tre di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* c.p.) nonché i delitti di omicidio, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile (esclusa la cessione del materiale, anche gratuita), turismo sessuale e, salvo l'assenza di circostanze attenuanti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo.

Il Senato ha ritenuto di aggiungere alla lista dei reati per i quali opera la presunzione assoluta di meritevolezza della custodia in carcere lo scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* c.p.) e l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Quanto alla fattispecie prevista dall'articolo 416-*ter* non si ravvisa, in realtà, quel vincolo associativo che giustifica la presunzione assoluta di meritevolezza della custodia cautelare che vale, invece, per la fattispecie di cui all'articolo 416-*bis*. Sul punto sarà quindi necessaria un'attenta riflessione.

Sarà anche opportuno soffermarsi a riflettere anche sull'opportunità di introdurre nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p., dell'articolo 74 del TU stupefacenti alla luce della giurisprudenza costituzionale. La sentenza 231 del 2011 della Corte costituzionale ha infatti già dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui – nel prevedere che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 74 del citato TU è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Secondo la Corte, attraverso un esame comparativo delle diverse fattispecie, già sottoposte in passato al vaglio del giudice delle leggi, il delitto de quo è considerato in maniera diversa rispetto al delitto di associazione di tipo mafioso, l'unico per il quale è ammessa una presunzione assoluta di inadeguatezza delle misure cautelari alternative alla restrizione in carcere. Pur nella particolare gravità che il fatto assume nella considerazione legislativa, precisa la Consulta che la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria non può considerarsi rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla « struttura stessa » e alle « connotazioni criminologiche » della figura criminosa dell'associazione finalizzata al traffico di droga. Da qui la dichiaratoria di illegittimità che in sostanza trasforma in relativa la presunzione assoluta di inadeguatezza delle misure cautelari alternative alla restrizione in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.

Ricorda, inoltre, che il delitto di cui all'articolo 74 TU è ricompreso tra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. per i quali, in virtù delle previsioni del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 – anche dopo le modifiche introdotte dall'articolo 5 della p.d.l. – , non opera un principio di presunzione di idoneità della sola misura carceraria (v. *ultra*).

Gli articoli 6 e 7 del provvedimento in esame (articoli 7 e 8 del testo-Camera) sono stati modificati dal Senato.

L'articolo 6 riformula il comma 1-ter dell'articolo 276 c.p.p. che attualmente

obbliga il giudice a revocare gli arresti domiciliari e applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione da parte dell'imputato. Il nuovo comma 1-ter prevede che la citata trasgressione, ove di lieve entità, non comporti automaticamente l'applicazione della più afflittiva misura carceraria. Nel testo trasmesso dalla Camera, il comma 1-ter risultava abrogato.

Analoga abrogazione, nel testo-Camera, interessava il comma 5-bis dell'articolo 284 c.p.p. che, attualmente, preclude al giudice la concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nei 5 anni precedenti al fatto per il quale si procede. L'integrazione introdotta dal Senato al primo periodo del comma 5-bis prevede una valutazione del giudice che può comunque permettere l'adozione degli arresti domiciliari (in luogo della custodia in carcere) ove, sulla base di elementi specifici, ritenga che il fatto sia di lieve entità e che gli arresti domiciliari soddisfino comunque le esigenze cautelari.

Il successivo articolo 8 – di modifica dell'articolo 289, comma 2, c.p.p. – è stato introdotto *ex novo* dal Senato.

Attualmente tale disposizione prevede che, nei procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio può essere disposta a carico del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di un pubblico servizio) anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1 (ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni). Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 (ovvero con le ordinarie modalità dell'interrogatorio).

L'integrazione al comma 2 dell'articolo 289 apportata dal Senato stabilisce che se la misura interdittiva a carico del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di un pubblico servizio) è disposta dal giudice in luogo di

una misura coercitiva richiesta dal PM, l'interrogatorio debba avvenire non oltre 10 giorni dall'esecuzione della misura o dalla sua notificazione (ovvero ai sensi dell'articolo 294, comma 1-*bis* c.p.p.).

L'articolo 11 del provvedimento, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 308 c.p.p. che prevede i termini di durata sia delle misure coercitive (diverse dalla custodia cautelare) sia delle misure interdittive. Finalità dell'intervento è, in particolare, quella di dilatare la durata di queste ultime, ritenuta troppo esigua.

Il testo-Camera si limitava a portare da 2 a 12 mesi il termine di durata delle misure interdittive con decorso dall'inizio dell'esecuzione e senza possibilità di rinnovazione.

Il testo approvato dal Senato rende più flessibile la nuova disciplina del nuovo comma 2 dell'articolo 308, prevedendo: la perdita di efficacia delle misure interdittive decorso il termine stabilito dalla relativa ordinanza; l'aumento, già disposto dalla Camera, da 2 a 12 mesi della durata massima delle misure stesse (non viene tuttavia precisato il *dies a quo* di decorso del termine); la loro possibile rinnovazione per esigenze probatorie non oltre il limite di durata massima.

L'articolo 12 interviene sugli articoli 309 e 324 del codice processuale penale.

All'articolo 309 c.p.p., relativo al riesame presso il cd. tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, sono introdotte modifiche ai commi 6, 8-*bis*, 9 e 10 ed è aggiunto un comma 9-*bis*.

Al nuovo comma 9-*bis*, per consentire alla difesa di prepararsi meglio e, nei casi più complessi, al giudice di studiare più attentamente la vicenda cautelare si prevede inoltre che – su richiesta dell'imputato, da formulare entro 2 giorni dalla notifica dell'avviso della data fissata – l'udienza camerale, se ricorrono giustificati motivi, è differita dal tribunale per un minimo di 5 ed un massimo di 10 giorni.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva un secondo periodo del comma 9-*bis* secondo il quale una analoga proroga di

10 giorni è applicata al termine per la decisione (di annullamento, riforma o conferma) sull'ordinanza oggetto del riesame e per il deposito dell'ordinanza da parte del tribunale (nuovo comma 9-*bis*).

Il secondo periodo del comma 9-*bis* è stato riformulato dal Senato; la norma ora stabilisce anche che il tribunale, con provvedimento motivato, può differire anche d'ufficio (sempre da 5 a 10 gg.) la data dell'udienza in base alla complessità del caso e del materiale probatorio. Anche in tal caso, si conferma il corrispondente differimento della data del termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza.

Il comma 10 dell'articolo 309 è stato anch'esso modificato dal Senato. Il testo approvato dalla Camera stabiliva che al mancato deposito in cancelleria, entro 30 giorni dalla deliberazione dell'ordinanza del tribunale del riesame, conseguisse la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva. Il nuovo comma 10 prevede che, se la trasmissione degli atti non avviene entro 5 giorni o se l'ordinanza che decide sul riesame o il suo relativo deposito in cancelleria non avvengono nei termini prescritti (10 giorni dalla ricezione degli atti per la decisione sul merito del riesame; 30 giorni dalla decisione per il deposito in cancelleria), l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e non può essere rinnovata, se non in caso di eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate. Il comma 10 prevede altresì un termine di 30 giorni (dalla decisione) per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, fatti salvi i casi in cui la motivazione, per il numero degli arrestati e la gravità delle imputazioni, appare particolarmente complessa; pur in tali casi, il nuovo termine disposto dal giudice per il deposito non può comunque superare i 45 giorni decorrenti dalla decisione del tribunale del riesame.

L'articolo 13, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 310 c.p.p. relativo all'appello avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari personali.

L'articolo 13 integra la scarna formulazione dell'ultimo periodo del comma 2 che prevede attualmente che il tribunale

decide (sull'appello) entro 20 giorni dalla ricezione degli atti. L'integrazione prevista precisa che la decisione va assunta con ordinanza depositata in cancelleria entro 30 giorni dalla deliberazione.

Al comma 2 dell'articolo 310, il Senato ha aggiunto due ulteriori periodi con l'intento di coordinare il contenuto della norma con le modifiche introdotte all'articolo 309 in tema di riesame. Viene, infatti, previsto: che il rispetto del termine di 30 giorni per il citato deposito in cancelleria dell'ordinanza può essere derogato nei casi in cui la motivazione, per il numero degli arrestati e la gravità delle imputazioni, appare particolarmente complessa; che il nuovo termine disposto dal giudice per il deposito non può in ogni caso essere superiore a 45 giorni decorrenti dalla decisione del tribunale.

L'articolo 14, nel testo approvato dalla Camera, è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato.

La disposizione modificava l'articolo 311, comma 1, c.p.p., relativo al ricorso per cassazione contro le decisioni emesse in sede di riesame o di appello avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. Tale ricorso veniva escluso, per il PM richiedente la misura, avverso la decisione di secondo grado che confermava il rigetto o l'inammissibilità di una sua richiesta. L'esclusione dal ricorso per cassazione riguardava quindi il caso di una doppia « bocciatura » dell'ordinanza coercitiva richiesta dal PM.

Il nuovo articolo 14 (articolo 15 nel testo-Camera) aggiunge all'articolo 311 c.p.p. un comma 5-bis in base al quale, nel caso in cui la Cassazione – su ricorso dell'imputato – abbia annullato con rinvio un'ordinanza che aveva disposto o confermato una misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice del rinvio: decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti; deposita in cancelleria l'ordinanza nei 30 gg. dalla deliberazione. La mancata decisione (del giudice del rinvio), come pure il mancato deposito dell'ordinanza, nei termini indicati comportano la perdita di efficacia della misura coercitiva.

Fa eccezione alla introdotta regola della perdita di efficacia della misura coercitiva ex comma 5-bis il caso in cui l'esecuzione della misura sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3 (si tratta del caso in cui il tribunale, accogliendo l'appello del PM, abbia disposto una misura coercitiva rigettata dal giudice: in tale ipotesi, l'esecuzione della misura è sospesa fino a che essa non sia divenuta definitiva).

Il Senato – in analogia con quanto previsto all'articolo 309, comma 10 (v. ante, articolo 12, comma 5, della p.d.l.) – ha integrato la formulazione del comma 5-bis prevedendo – in caso di mancata decisione o mancato deposito dell'ordinanza nei termini prescritti – l'impossibilità di una rinnovazione della misura coercitiva, fatte salve « eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate ».

Gli articoli 15 e 16 della p.d.l. sono stati introdotti nell'attuale formulazione dal Senato.

L'articolo 15 interviene sull'articolo 21-ter dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) integrando la possibilità di visite dei genitori detenuti al minore infermo.

Sul punto, osserva che la disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto della proposta di legge n. 1438 dell'onorevole Daniele Farina, che è oggetto presso questa Commissione di un autonomo esame, trattandosi di materia diversa da quella relativa alle misure cautelari.

Anche l'articolo 16, sempre introdotto dal Senato, disciplina una materia diversa da quella delle misure cautelari personali, modificando il decreto legislativo n. 109 del 2006 che contiene la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati.

All'articolo 2, comma 1, è integrato (nuova lettera q-bis) l'elenco ivi previsto, con l'aggiunta agli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni dell'ipotesi di mancata osservanza dei termini di cui agli articoli 309, comma 10, c.p.p. (per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte dell'autorità giudiziaria procedente, per la decisione sulla richiesta di riesame e per il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria)

e 311, comma 5-*bis* (per la decisione del giudice del rinvio e per il deposito della relativa ordinanza in cancelleria).

Dall'aggiunta della lettera *q-bis*) deriva la modifica della precedente lettera *q*) dell'articolo 2, comma 1, che attualmente prevede costituisca illecito disciplinare il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. La lettera *q*) prevede inoltre che il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato.

In relazione a tale ipotesi, sono fatte salve – per un necessario coordinamento – le previsioni di cui alla nuova lettera *q-bis*) che costituisce autonomo illecito, al quale non pare potersi applicare la presunzione di non gravità.

La modifica all'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo n. 109 del 2006 prevede in capo al magistrato, per l'inosservanza dei termini di cui all'articolo 309, comma 10, e 311, comma 5-*bis*, c.p.p., una sanzione non inferiore alla censura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.**

**C. 2280, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, osserva come il provvedimento tragga origine dal regolamento CE 550/2004 e successive modifiche, che riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo. In particolare, l'articolo 9-*bis* di detto regolamento è dedicato ai blocchi funzionali di spazio aereo.

Si tratta di una fattispecie volta a ridurre la frammentazione nell'utilizzazione degli spazi aerei, data dal fatto che ogni volta che un aereo entra in uno spazio aereo nazionale ricade nell'operatività di un diverso fornitore di servizi di navigazione, sulla base di differenti regole e requisiti operativi. Ognuno di questi fornitori dispone di particolari attrezzature, quando non addirittura di proprie sedi di formazione. Tale frammentazione ha impatto sulla sicurezza, limita le capacità e accresce i costi. Dando vita a blocchi funzionali di spazio aereo, gli Stati membri della UE contigui territorialmente, in una classica « cooperazione rafforzata » in base al diritto europeo, mirano ad accrescere la cooperazione per giungere ad una più razionale organizzazione dello spazio aereo e della fornitura dei servizi inerenti.

L'articolo 9-*bis* prevede entro il 4 dicembre 2012 l'adozione da parte degli Stati membri di tutte le misure necessarie per garantire nell'area di propria pertinenza l'attuazione di blocchi funzionali di spazio aereo: ove opportuno, la cooperazione tra gli Stati membri potrà estendersi alla partecipazione di paesi terzi.

Quanto al contenuto dell'Accordo in esame, esso consta di 38 articoli e di un allegato contenente l'elenco delle Autorità nazionali di supervisione Blue Med.

Rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia gli articoli 25 e 33.

L'articolo 25, in materia di responsabilità civile, prevede che all'interno dello spazio interessato uno Stato membro si impegna a risarcire i danni causati da eventi occorsi nel proprio spazio aereo, sotto la propria responsabilità, o per colpa

di un fornitore di servizi di navigazione aerea a quello Stato riconducibile. Eventuali investigazioni su incidenti gravi sono disciplinate dal successivo articolo 26, mentre l'articolo 27 prevede adeguati meccanismi di segnalazione degli inconvenienti tra tutti gli Stati membri.

Qualunque controversia sull'interpretazione dell'Accordo, sulla scorta dell'articolo 33, se non risolta in via amichevole entro sei mesi, è trasmessa al Consiglio di governo e, in caso anche questo non riesca a risolvere la disputa, devoluta all'arbitrato, i cui costi sono sostenuti dagli Stati membri che partecipano alla relativa procedura. La decisione del tribunale di arbitrato è vincolante per gli Stati interessati.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – approvato dal Senato il 3 aprile scorso – si compone di quattro articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni di carattere finanziario del provvedimento, l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per le parti di competenza, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il ministro della giustizia Andrea Orlando.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### **Audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Andrea ORLANDO svolge una relazione sulle linee programmatiche del suo dicastero.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Stefano DAMBRUOSO (SCpI) e Alessia MORANI (PD).

**La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.35.**

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea COLLETTI (M5S), Nicola MOLTENI (LNA), Davide MATTIELLO (PD), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Michela ROSTAN (PD), Giulia SARTI (M5S), Anna ROSSOMANDO (PD), Alfredo BAZOLI (PD) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Il ministro Andrea ORLANDO, dopo avere fornito alcune precisazioni, si riserva di rispondere compiutamente ai quesiti posti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il Ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

#### AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli affari esteri, Ministro Plenipotenziario Giampaolo Cantini (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 19

#### COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Maria Edera SPADONI.*

**La seduta comincia alle 8.50.**

**Audizione del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli affari esteri, Ministro Plenipotenziario Giampaolo Cantini.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Maria Edera SPADONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giampaolo CANTINI, *Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli affari esteri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Francesco MONACO (PD) e Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI).

Giampaolo CANTINI, *Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli affari esteri*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **IV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Difesa)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 30 aprile 2014.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle  
12.25 alle 12.35.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO:

Votazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo all'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio .....	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22

#### VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Votazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo all'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi nuovamente convocata per deliberare la formazione dell'elenco di dieci nominativi ai fini della costituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Ricorda altresì che, a seguito delle votazioni del 16, 17 e 24 aprile scorsi, hanno raggiunto il *quorum* prescritto dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i seguenti candidati: Marco Cangiano, Pietro Garibaldi, Chiara Goretti, Angelo Fabio Marano, Luigi Paganetto, Giuseppe Pisauro, Paolo Savona, Alberto Zanardi e Gianfranco Polillo.

Segnala quindi che, poiché hanno riportato il prescritto *quorum* già nove candidati, nella votazione di questa mattina, ai fini del completamento dell'elenco di dieci nominativi, si dovrà procedere, con le medesime modalità illustrate nelle precedenti sedute, alla votazione di un solo nominativo nell'ambito della lista dei soggetti selezionati dal Comitato paritetico nominato dai presidenti delle Commissioni bilancio di entrambi i rami del Parlamento, ad esclusione dei nove che hanno già raggiunto il prescritto *quorum*.

Avverte che sarà dichiarato incluso nell'elenco chi avrà ottenuto almeno trentadue voti, pari ai due terzi dei componenti la Commissione, sempreché la medesima maggioranza dei due terzi sia stata ottenuta anche nella Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento che è convocata per la giornata odierna.

Comunica infine che la proclamazione avverrà d'intesa con il Presidente della Commissione bilancio del Senato, previa verifica degli esiti della votazione nell'altro ramo del Parlamento.

A conclusione della votazione, non essendovi obiezioni, sospende la seduta al fine di consentire lo scrutinio dei voti e di

conoscere gli esiti della votazione nella Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

**La seduta, sospesa alle 9, riprende alle 9.15.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	42
Votanti .....	42
Maggioranza dei due terzi dei componenti .....	32

Hanno riportato voti:

BORDIGNON Massimo ....	2
KOSTORIS PADOA	
SCHIOPPA Fiorella .....	35
Schede bianche .....	5

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Boccia, Bonavitacola, Bragantini Paola, Brugnerotto, Capelli in sostituzione di Tabacci, Capodicasa, Cariello, Caso, Censore, De Mita, D'Incà, Fanucci, Fassina, Fontana Cinzia Maria, Galli Giampaolo, Giulietti, Guerra, Guidesi, Laforgia, Latronico, Lenzi in sostituzione di De Micheli, Leone in sostituzione di Misuraca,

Librandi, Losacco, Marchetti, Marchi, Marcon, Mazziotti di Celso, Melilla, Melilli, Milanato, Misiani, Mottola in sostituzione di Galati, Palese, Parrini, Piazzoni Ileana in sostituzione di Boccadutri, Prataviera, Prestigiacomò, Preziosi, Rubinato, Saltamartini, Sorial.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che, tenuto conto degli esiti della votazione avvenuta presso la Commissione bilancio del Senato, ha raggiunto il *quorum* prescritto dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la candidata Fiorella Kostoris Padoa Schioppa. Pertanto, essendo stato completato l'elenco di dieci nominativi di cui alla predetta disposizione, si riserva di darne tempestiva comunicazione, di intesa con il presidente della Commissione bilancio del Senato, ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

**La seduta termina alle 9.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.20 alle 9.25.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02689 Causi: Revisione della normativa relativa all'accatastamento degli impianti fotovoltaici .....	23
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	29
5-02690 Paglia: Gratuità delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti .....	24
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	32
5-02691 Pisano: Contenzioso tributario sull'utilizzabilità a fini fiscali della cosiddetta « lista Falciani » e dati concernenti le maggiori entrate derivanti dall'acquisizione della predetta lista .....	25
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	34
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	25
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i> .....	36
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone .....	28
<b>AVVERTENZA</b> .....	28

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

##### **La seduta comincia alle 13.30.**

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto

televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

##### **5-02689 Causi: Revisione della normativa relativa all'accatastamento degli impianti fotovoltaici.**

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara innanzitutto soddisfatto

per la parte finale della risposta del Governo, nella quale si condivide l'opportunità di prevedere una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare, garantendo in tal modo il mantenimento del valore del 9 per cento quale percentuale di ammortamento annuo degli investimenti relativi a tali impianti.

Con riferimento al primo tema posto dall'interrogazione, relativo all'innalzamento della soglia di incremento del valore dell'impianto fotovoltaico, ora stabilita al 15 per cento rispetto al valore dell'immobile, oltre la quale scatta l'obbligo di aggiornamento catastale dell'immobile stesso, ritiene che tale percentuale risulti eccessivamente bassa, sia se si considerano gli investimenti effettuati a favore di abitazioni civili sia se si prendono in considerazione quelli relativi a impianti industriali. Sottolinea come tale problematica si ponga in particolare per quanto riguarda gli impianti collocati in edifici industriali, i quali non sono installati per effettuare scambio di energia sul posto, ma per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Infatti, al fine non superare tale percentuale, le imprese saranno obbligate a ridurre drasticamente i propri investimenti in questo settore, che non risulterebbero più convenienti, atteso che la predetta soglia del 15 per cento corrisponde a circa il 5 per cento delle superfici occupate dagli impianti ad uso produttivo mediamente presenti sul territorio italiano.

Chiede quindi al Governo di svolgere un'ulteriore attività istruttoria in materia, attraverso la ricognizione delle superfici occupate da impianti fotovoltaici inerenti agli impianti industriali, al fine di rivedere la quantificazione della suddetta soglia limite. Ritiene infatti che, in caso contrario, gli investimenti nelle energie rinnovabili potrebbero subire una brusca riduzione, in quanto eccessivamente onerosi per le imprese.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, integrando la sua risposta, ricorda innanzi-

tutto come il raggiungimento della soglia incrementale del 15 per cento del valore capitale, oltre la quale si hanno riflessi sul piano dell'aggiornamento catastale, quali il passaggio dell'immobile a una classe di redditività più elevata, sia prevista, in via generale, dal sistema estimativo del catasto edilizio urbano e non da una specifica previsione in materia.

Nel ringraziare per lo spunto fornito dall'atto di sindacato ispettivo, riferisce quindi come sia già in corso un ulteriore approfondimento su tale tema, al fine di verificare se le maggiori entrate derivanti dal riaccatastamento degli edifici in caso di superamento della predetta soglia del 15 per cento siano contabilizzati tra le entrate erariali, ritenendo, in caso contrario, possibile valutare l'ipotesi di un intervento normativo sulla questione posta dall'interrogazione.

Marco CAUSI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, riservandosi di presentare una risoluzione in materia, all'esito degli approfondimenti che saranno svolti dal Governo.

Girolamo PISANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come, alla luce dell'evoluzione verso una sempre maggiore efficienza energetica degli impianti degli edifici, la quale sta inducendo alla sostituzione delle tecnologie a gas con tecnologie più moderne, quali le pompe di calore, che comportano un più elevato utilizzo di energia elettrica, si ponga sempre più l'esigenza di ricorrere maggiormente a fonti alternative per la produzione di energia elettrica, quali gli impianti fotovoltaici, non solo per gli edifici industriali ma anche per gli edifici di civile abitazione.

**5-02690 Paglia: Gratuità delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti.**

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara che si sarebbe aspettato che nella risposta il Governo prospettasse la possibilità di ritornare al previgente regime di gratuità per l'utilizzo della moneta elettronica, rilevando come sia questa la soluzione cui occorre puntare.

Considera, infatti, infondata la tesi secondo la quale non si può imporre alle banche, in quanto soggetti privati, di assicurare la gratuità nell'uso di tali strumenti, dal momento che agli esercenti commerciali, anch'essi soggetti privati, è stato imposto l'obbligo di dotarsi di POS, ritenendo quindi del tutto opportuno fare carico alle banche dei costi impropriamente imposti all'intero sistema attraverso le commissioni richieste per l'uso di tali strumenti di pagamento, anche atteso che tali costi non potranno certamente incidere in modo destabilizzante sugli equilibri di bilancio delle stesse banche.

Invita pertanto l'Esecutivo a riconsiderare l'ipotesi di ripristinare il previgente regime di gratuità.

**5-02691 Pisano: Contenzioso tributario sull'utilizzabilità a fini fiscali della cosiddetta « lista Falciani » e dati concernenti le maggiori entrate derivanti dall'acquisizione della predetta lista.**

Girolamo PISANO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale è volta a conoscere l'esito del contenzioso tributario avente ad oggetto questioni relative all'utilizzabilità ai fini fiscali della cosiddetta « lista Falciani », nonché a sapere quale sia l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dall'accertamento delle imposte evase e delle sanzioni irrogate grazie all'acquisizione della predetta lista. Ricorda, al riguardo, di aver già posto tali quesiti ai rappresentanti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate nel corso delle relative audizioni svolte presso la Commissione Finanze, senza tuttavia aver ricevuto alcuna risposta in materia, rite-

nendo che ciò evidenzi come gli stessi non dispongano di un quadro complessivo della questione.

Rileva inoltre come l'atto di sindacato ispettivo chieda al Governo quale sia lo stato delle trattative con la Svizzera per la stipula di un Accordo relativo alla trasmissione di informazioni in materia tributaria e finanziaria.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Girolamo PISANO (M5S), pur dichiarandosi nel complesso soddisfatto della risposta del Governo, rileva tuttavia come non siano stati forniti gli elementi conoscitivi richiesti dall'interrogazione sullo stato delle trattative in corso con la Svizzera.

Evidenzia quindi come tali elementi sarebbero particolarmente utili ai fini dell'esame in sede referente, attualmente in corso presso la Commissione, sulle proposte di legge C. 2247 e C. 2248, relative alla procedura della cosiddetta *voluntary disclosure*, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.**

**C. 2309 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 4*).

Michele PELILLO (PD), *relatore*, per quanto riguarda l'emendamento Villarosa 1.1, il quale circoscrive la possibilità, per la Banca d'Italia, di avvalersi dei soggetti terzi al solo caso in cui la Banca stessa non possa provvedere alla valutazione approfondita sulle banche avvalendosi di risorse proprie, sottolinea come il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria del medesimo Istituto, nel corso della sua audizione al Senato, abbia chiarito le ragioni che rendono necessario avvalersi, in questa particolare circostanza, di soggetti esterni, invitando pertanto al ritiro dell'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Villarosa 1.2, il quale elimina, al comma 1 dell'articolo 1, la possibilità di avvalersi di soggetti terzi selezionati dalla Banca Centrale Europea, evidenzia come tale possibilità sia prevista in tutti i Paesi dell'Area dell'euro e come tale ipotesi costituisca comunque una mera facoltà, della quale la Banca d'Italia ha scelto di non avvalersi, procedendo autonomamente alla selezione dei predetti soggetti. Invita pertanto al ritiro della proposta emendativa, la quale risulta, in tale contesto, sostanzialmente inutile.

In riferimento all'emendamento Villarosa 1.3, ritiene certamente condivisibile l'obiettivo, sotteso alla proposta emendativa, di specificare ancor meglio i casi di conflitto di interesse in capo ai soggetti terzi, rilevando tuttavia come la selezione dei predetti soggetti risulti ormai già svolta e come l'attività cui essi sono chiamati si svolgerà in un arco temporale piuttosto breve, dovendosi concludere entro il prossimo mese di ottobre. Richiama, inoltre, le rassicurazioni fornite sul punto dal Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, il quale ha specificato che, nella scelta dei soggetti consulenti, sono stati adottati criteri molto rigorosi anche per quanto riguarda il pro-

filo degli eventuali conflitti di interesse, esprimendo pertanto parere contrario sull'emendamento.

In merito all'emendamento Pesco 1.4, il quale intende prevedere che i soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire anche all'Autorità giudiziaria circa le irregolarità costituenti ipotesi di reato di cui siano venuti a conoscenza nel corso della loro attività, rileva come tale problematica sia già stata approfondita nel corso della discussione sul provvedimento svolta nella seduta di ieri. Al riguardo concorda con le considerazioni espresse dal deputato Causi, rilevando come il vincolo, posto a carico dei soggetti terzi, di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia, in aderenza all'analoga previsione stabilita per i dipendenti della Banca d'Italia dall'articolo 7, comma 2, del Testo unico bancario, trovi fondamento nell'esigenza di evitare che la pubblicizzazione degli elementi emersi nel corso dell'attività di vigilanza possa creare nocimento ai risparmiatori ed alla stabilità dei singoli enti creditizi, fermo restando naturalmente l'obbligo, per il Governatore stesso, di comunicare all'Autorità giudiziaria le notizie di reato che gli siano state riferite. Esprime pertanto parere contrario sull'emendamento 1.4.

In riferimento all'emendamento Villarosa 1.5, soppressivo del comma 4 dell'articolo 1, non comprende le finalità della proposta emendativa, sulla quale esprime parere contrario.

In relazione all'emendamento Paglia 2.1, il quale integra la clausola di invarianza recata dall'articolo 2, specificando che la Banca d'Italia dovrà far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento nell'ambito della sua autonomia finanziaria, a valere sui dividendi distribuiti annualmente ai soggetti detentori delle quote di partecipazione al capitale della Banca stessa, rileva come l'attuale formazione del predetto articolo 2 già indichi che gli oneri del provvedimento saranno posti a carico del bilancio della Banca d'Italia e come pertanto si ridurrà conseguentemente l'ammontare dei dividendi distribuiti dalla Banca medesima.

Ritiene, peraltro, che la realizzazione delle finalità sottese all'emendamento richiederebbe una previsione più puntuale, esprimendo quindi parere contrario su di esso.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.1, sottolineando in tale contesto come le ragioni adottate dal Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia per motivare il ricorso a soggetti terzi nello svolgimento delle attività di vigilanza, fondate sulla pretesa esigenza di rafforzare l'indipendenza della Banca, risultino infondate, sia in quanto già in occasione del decreto-legge n. 133 del 2013 si giustificò l'operazione di rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale dell'Istituto sulla scorta delle medesime argomentazioni, sia in quanto gli stessi soggetti terzi di cui ci si avvarrà potrebbero risultare, a loro volta, non sufficientemente indipendenti nelle loro valutazioni, potendo essere inclini a fornire una rappresentazione delle banche italiane migliore di quella reale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 1.1 e 1.2.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.3, apprezzando la valutazione fondamentalmente positiva espressa dal relatore sul merito dell'emendamento. Non condivide tuttavia le ragioni che hanno comunque indotto il relatore stesso a esprimere parere contrario sulla proposta emendativa, in quanto, se è vero che la procedura di selezione dei soggetti terzi è già in corso, occorre tuttavia ricordare che la norma del comma 1-bis prevede la decadenza dall'incarico di quei soggetti terzi che vengano trovati, anche successivamente all'affidamento dell'incarico stesso, in una condizione di conflitto di interessi, risultando pertanto

utile precisare ulteriormente quali siano le fattispecie di conflitto.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.3.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento Pesco 1.4, di cui è cofirmatario, il quale intende stabilire l'obbligo, per i soggetti terzi, di comunicare anche all'Autorità giudiziaria le notizie di reato di cui siano a conoscenza in ragione della loro attività, al fine di rafforzare le tutele penali in materia, alla luce dei numerosi scandali che hanno coinvolto, in anni recenti, diversi enti creditizi.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.4.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritira il proprio emendamento 1.5, riservandosi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio emendamento 2.1, rilevando come una parte degli utili annuali della Banca d'Italia sia destinata a riserva, mentre un'altra parte viene destinata ai dividendi da distribuire ai partecipanti al capitale: in tale contesto considera necessario specificare che i costi derivanti dall'attuazione del provvedimento devono essere imputati a riduzione della quota di utili destinati ai dividendi, accollando, correttamente, alle banche i costi dell'attività di vigilanza esercitata su di esse.

Comprende, peraltro, il fatto che non sussistano i tempi necessari per modificare il provvedimento e prevedere un'ulteriore lettura al Senato, dichiarandosi pertanto disponibile a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno, qualora il Governo si dichiari disponibile a accogliere un atto di indirizzo in materia.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI si dichiara disponibile ad accogliere un ordine del giorno che specifichi ulterior-

mente la previsione dell'articolo 2 del decreto-legge.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritira il proprio emendamento 2.1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che il Governo debba chiarire meglio l'affermazione, resa dal Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia nel corso della sua audizione al Senato, secondo la quale, laddove necessario, le banche procederanno ad aumenti di capitale sul mercato, e che ad eventuali, ulteriori residue esigenze di ricapitalizzazione delle stesse banche si potrebbe far fronte ricorrendo all'intervento pubblico.

Marco CAUSI (PD) evidenzia come il meccanismo di ricapitalizzazione delle banche richiamato dal deputato Villarosa non costituisca una novità, ma sia quello previsto dalla disciplina che regola l'Unione bancaria europea.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 30 aprile 2014.*

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.**

**C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.45.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

*7-00282 Ribaudò: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.*

## ALLEGATO 1

**5-02689 Causi: Revisione della normativa relativa all'accatastamento degli impianti fotovoltaici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, gli Onorevoli segnalano talune criticità concernenti la disciplina fiscale e catastale degli impianti fotovoltaici.

Gli Onorevoli evidenziano che l'Agenzia delle entrate con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 ha inteso fornire ulteriori chiarimenti in merito agli incentivi ai fini delle Imposte dirette e dell'Iva erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili, e su come sono inquadrati in ambito catastale gli impianti fotovoltaici.

Gli Onorevoli interroganti si soffermano, in particolare, sugli aspetti connessi agli obblighi di accatastamento degli impianti fotovoltaici « a terra », costituendo una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile, ovvero di rideterminazione della rendita catastale degli immobili esistenti quando le installazioni fotovoltaiche, aventi una potenza superiore ai 3 kilowatt risultano architettonicamente integrate, nei medesimi edifici e ne incrementano il valore capitale di una percentuale non inferiore al 15 per cento.

Con riguardo a tale ultimo caso, gli Onorevoli lamentano la scelta del legislatore di penalizzare di fatto i cittadini che, sensibili all'energie rinnovabili, hanno installato sulla propria abitazione un impianto fotovoltaico, che essendo costretti a aggiornare in aumento la rendita catastale dell'immobile come se avessero costruito nuovi vani, pagheranno conseguente una maggiore imposta Unica Comunale, ovvero Imu, Tasi, Tari.

Per questo gli Onorevoli chiedono al Governo se intenda verificare l'opportunità di rivedere la normativa recante l'obbligo di variazione della rendita catastale

dell'immobile, allorquando l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) ordinaria di una percentuale pari al 15 per cento, ed auspicano l'innalzamento di detta soglia.

Inoltre, gli Onorevoli chiedono di mantenere al 9 per cento la quota percentuale di ammortamento annuo degli investimenti riguardanti gli impianti fotovoltaici.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate-Area Territorio sottolinea che, con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, sono state impartite, ai soggetti che intendono installare gli impianti fotovoltaici, direttive volte a declinare il corretto trattamento tributario dei relativi investimenti, sia a chiarire gli eventuali obblighi a carico dei soggetti possessori, per le corrette modalità di dichiarazione in catasto.

Con particolare riferimento a queste ultime, sono state fornite indicazioni relative alla rappresentazione grafica dei manufatti costituenti le unità immobiliari interessate, compresi gli impianti, nonché elementi di carattere quantitativo al fine di distinguere le installazioni per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione in catasto da quelle per le quali detto obbligo non sussiste.

In proposito, la citata circolare chiarisce che per le installazioni fotovoltaiche poste su edifici o realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.

La citata circolare precisa anche che non è necessario procedere alla presentazione della dichiarazione di variazione catastale, con rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui l'impianto fotovoltaico risulta integrato, allorché l'impianto stesso ne incrementi il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale inferiore al 15 per cento.

Infatti, giova ricordare che il raggiungimento della soglia incrementale del 15 per cento del valore capitale comporta – di norma – nel sistema estimativo del vigente catasto edilizio urbano il passaggio dell'immobile ad una classe di redditività più elevata, rendendo necessaria la presentazione di specifico atto di aggiornamento catastale (cfr. Circolare n. 1 del 3 gennaio 2006 dell'Agenzia del Territorio - Allegato B) da parte dell'interessato.

Deve, altresì, osservarsi che anche nel caso in cui la percentuale di incremento ascrivibile all'installazione fotovoltaica risulti pari o superiore al 15 per cento, non sussiste comunque alcun obbligo di dichiarazione in catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;

la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse

orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

Per quanto concerne invece il valore di 3 kW, lo stesso è stato indicato in coerenza con i principi di ordinarietà, posti a base dell'estimo catastale, tenendo presente che il fabbisogno energetico usualmente richiesto per le unità abitative maggiormente diffuse sul territorio nazionale non supera il suddetto limite.

Ciò posto, la previsione di tali presupposti che impediscono la variazione della rendita catastale degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici appare conforme all'esigenza di garantire la diffusione della cultura delle energie rinnovabili tra i cittadini senza gravarli di ulteriori oneri di natura fiscale o catastale, come auspicato dagli Onorevoli interroganti.

Con riferimento al mantenimento della quota del 9 per cento per l'ammortamento degli investimenti relativi agli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.

Con le circolari n. 46/E del 2007 e n. 36/E del 2013 è stato chiarito che, quando l'impianto fotovoltaico è qualificabile come bene mobile, il coefficiente di ammortamento da applicare è del 9 per cento, determinato tenendo conto del fatto che, non contemplando il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 tale categoria di impianti, ai fini dell'individuazione dell'aliquota, si rende applicabile il principio, affermato da consolidata prassi ministeriale, secondo cui occorre far riferimento al coefficiente previsto per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche simili dal punto di vista del loro impiego e della vita utile. Per tale motivo si è fatto riferimento alle «centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII – Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua – Specie 1/b – Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica)».

Di contro, quando il medesimo impianto è qualificabile come bene immobile,

si è ritenuto opportuno fare riferimento al settore dell'energia termoelettrica e in particolare all'aliquota di ammortamento prevista per « fabbricati destinati all'industria », corrispondente al 4 per cento.

Nei predetti documenti di prassi, a causa dell'assenza di una specifica normativa di settore, l'Agenzia delle entrate segnala di aver dovuto ricorrere all'interpretazione analogica di disposizioni che con-

templano aliquote di ammortamento per impianti diversi da quelli fotovoltaici.

Pertanto, l'Agenzia ritiene di condividere l'opportunità, prospettata dagli Onorevoli interroganti, di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, eventualmente prevedendo un unico coefficiente a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi.

## ALLEGATO 2

**5-02690 Paglia: Gratuità delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli On. Paglia e Lavagne pongono quesiti in ordine alle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento presso i gestori di carburante.

Al riguardo, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, si fa presente che la gratuità delle commissioni bancarie per pagamenti elettronici di importo inferiore a 100 euro sugli impianti di distribuzione dei carburanti fu introdotta dal 1° gennaio 2012, sia per l'acquirente che per il venditore, dall'articolo 34, comma 7, della legge n. 183 del 2011 (Legge di Stabilità 2012).

Tale disposizione fu proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'ABI, su richiesta delle Federazioni dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti maggiormente rappresentative a livello nazionale (FAIB Confesercenti, FIGISC-ANISA Confcommercio e FEGICA Cisl) per motivi di sicurezza del personale addetto agli impianti, in quanto riduceva la circolazione del contante presso gli stessi impianti. Le commissioni bancarie sono infatti di competenza del gestore dell'impianto di distribuzione carburanti, rientrando tra i costi di esercizio.

Tuttavia, il sistema bancario nell'esprimere la propria contrarietà, ha fatto rilevare che non si può imporre per legge un servizio a costo zero; pertanto, vari sono stati i tentativi di sospendere la gratuità delle transazioni per la rete di distribuzione carburanti, confermata, poi, dall'articolo 12, comma 10, della legge 214 del

2011 « Salva Italia », poi modificato dall'articolo 27 della legge sulle liberalizzazioni n. 27 del 2012 « Cresci Italia ».

La gratuità dei pagamenti con carte nel settore della distribuzione carburanti, per transazioni inferiori a 100 euro, veniva infatti collegata alla emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico che definisse nuove regole per ridurre le spese di commissione.

In attesa del citato decreto, i fornitori del servizio di pagamento elettronico in convenzione con i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno imposto alti canoni forfettari o in alcuni casi hanno rifiutato nuove attivazioni per il pagamento con carte, aprendo un contenzioso con le stesse Federazioni dei gestori.

Con la pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2014, è quindi cessata la gratuità delle transazioni sulla rete degli impianti di distribuzione carburanti e si è aperta una fase delicata in quanto entro il 29 luglio 2014 le Banche dovranno adeguarsi, dando indicazioni puntuali sulla struttura dei costi inerenti le commissioni, differenziando tra carte di debito, di credito e micropagamenti (inferiori a 30 euro).

È, pertanto, necessario che si pervenga in tale sede alla definizione di commissioni che promuovano effettivamente l'utilizzo della moneta elettronica in questo particolare settore di mercato, considerato che il Decreto del MISE 24 gennaio 2014 ha istituito l'obbligo dal 30 giugno 2014, da parte degli esercenti di qualunque attività commerciale (inclusi pertanto i distributori di carburanti) ad accettare pagamenti

con carte di debito, per importi superiori a 30 euro, per l'acquisto di prodotti o prestazione di servizi.

L'utilizzo della moneta elettronica è, infatti, sempre più importante per la sicurezza degli operatori e delle attrezzature ed è necessario cercare di ridurre il più possibile l'uso del contante, ancora presente in quantitativi molto elevati presso gli impianti di distribuzione dei carburanti ed oggetto di attacchi sempre più frequenti da parte della criminalità, considerando anche che la tracciabilità dei pagamenti elettronici inibisce comportamenti illegali che, tra l'altro, determinano una distorsione del mercato.

Recentemente, si è svolto un incontro fra i rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero dello Sviluppo Economico, delle Federazioni dei gestori (Faib, Fegica, Figisc), delle Associazioni dei titolari (Unione Petrolifera, Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, Federdistribuzione), nonché del mondo bancario per discutere sulle possibili soluzioni da adottare al fine di prevenire e contrastare i

sempre più frequenti fenomeni di criminalità che interessano i punti vendita di carburanti, da tempo all'attenzione delle Istituzioni pubbliche a livello locale (ad es. Regione Lombardia e Prefettura di Lecce). Anche in tale sede è emersa la necessità di promuovere la diffusione dei mezzi elettronici di pagamento al fine di limitare al massimo l'uso del denaro contante negli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.

Sulla questione la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha comunicato che lo scorso mese di luglio la Commissione europea ha proposto un pacchetto legislativo, attualmente in discussione al Consiglio UE, in cui è compreso tra l'altro uno schema di Regolamento volto a porre un limite alle commissioni di interscambio dei circuiti di carte di credito e di debito al fine, anche in questo caso, di ridurre le commissioni finali applicate agli esercenti incentivando, per tale via, l'utilizzo di strumenti alternativi al denaro contante.

## ALLEGATO 3

**5-02691 Pisano: Contenzioso tributario sull'utilizzabilità a fini fiscali della cosiddetta « lista Falciani » e dati concernenti le maggiori entrate derivanti dall'acquisizione della predetta lista.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo quale sia lo stato e l'esito del contenzioso tributario relativo all'utilizzo, ai fini fiscali, dei dati dei contribuenti italiani detentori di attività finanziarie presso la HSBC PRIVATE BANK di Ginevra contenuti nella cosiddetta « Lista Falciani » da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché le entrate derivanti dall'attività di accertamento delle imposte evase e delle sanzioni irrogate.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rileva che, nelle banche dati del contenzioso, le controversie in questione sono censite unitamente a tutte quelle concernenti l'omessa o infedele compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e le relative sanzioni. Pertanto, allo stato non è possibile individuare puntualmente il numero esatto di contenziosi diffusi sul territorio nazionale aventi ad oggetto questioni relative all'utilizzabilità ai fini fiscali della Lista Falciani ed il loro esito.

L'Agenzia, tuttavia, riferisce che, in base alle segnalazioni ricevute da diversi Uffici, è in atto un diffuso contenzioso tributario sull'argomento, rispetto al quale è stata portata avanti un'attività di coordinamento e monitoraggio.

Nell'ambito delle predette attività, è emerso che le contestazioni sollevate dai contribuenti nei giudizi tributari di cui si tratta concernono essenzialmente la presunta inutilizzabilità della Lista, in quanto i dati e gli elementi in essa contenuti sarebbero stati illegalmente sottratti dal sistema informatico dell'istituto di credito dall'allora dipendente Hervé Falciani e da questi successivamente divulgati.

La predetta eccezione ha trovato origine in alcuni provvedimenti, pronunciati dai giudici per le indagini preliminari, i quali hanno ordinato l'archiviazione dei procedimenti penali per i reati fiscali intrapresi sulla base dei dati della cosiddetta « Lista Falciani » e hanno contestualmente ordinato la distruzione dei relativi dati, in quanto raccolti illegalmente in danno degli indagati.

In particolare, con decreto del 4 ottobre 2011, il G.I.P. del Tribunale di Pine- rolo ha disposto l'archiviazione del procedimento penale e, contestualmente, ha ordinato al P.M. di procedere « alla distruzione dei documenti, dei supporti, e degli atti concernenti l'illegale raccolta di informazioni in danno dell'indagato ».

Nel predetto decreto si rileva che il procedimento penale in questione era basato sull'acquisizione, tramite rogatoria internazionale, « di documenti riservati illecitamente acquisiti e sottratti dalla banca dati informatica della HSBC Private Banking di Ginevra dall'ex dipendente Falciani Hervé ».

Ritenendo i documenti di provenienza illecita, il Giudice ha affermato che « il loro contenuto non può essere utilizzato in processo (articolo 240, 2° comma, codice penale) » e, di conseguenza, che « i documenti illecitamente acquisiti presenti nel fascicolo del procedimento debbano essere distrutti a tutela delle ragioni di riservatezza dei soggetti cui si riferiscono le informazioni illegali ... ».

Motivazioni sostanzialmente analoghe sono state poste alla base del decreto dell'8 agosto 2012, con il quale il G.I.P. del Tribu-

nale di Avellino ha disposto, con l'archiviazione del procedimento penale, la distruzione « dei documenti, dei supporti, dei supporti e degli atti concernenti l'illegale raccolta di informazioni in danno degli indagati », ritenendo che « Gli unici elementi di accusa sono rappresentati dalla cd. « Lista Falciani », illecitamente ricavata dalla banca dati della HSBC Private Banking di Ginevra dall'ex dipendente Falciani Hervè » e, pertanto, « assolutamente inutilizzabile ex articolo 240, comma 2, codice di procedura penale ».

Ciò posto, la questione concernente l'utilizzabilità, ai fini fiscali, della cd. « Lista Falciani » è stata diversamente risolta dalle Commissioni tributarie.

In particolare, secondo un primo orientamento, sfavorevole all'Agenzia, gli accertamenti emessi sulla base della cd. Lista Falciani sarebbero illegittimi, in quanto emessi sulla base di dati illecitamente acquisiti, e quindi inutilizzabili. In tal senso si sono espresse, ad esempio, le sentenze della CTP di Avellino n. 222/05/12 e 224/05/2012 del 31/01/2012, della CTP di Como n. 188/01/11 del 15 novembre 2011, della CTP di Lecco n. 93/03/13 del 15 luglio 2013 e 175/01/12 dell'11 dicembre 2012, della CTP di Milano n. 263/05/12 del 4 ottobre 2012 e n. 196/25/12 del 6 novembre 2012, della CTP di Verbania n. 15/1/13 del 21 febbraio 2013, della CTR della Lombardia n. 11/20/13 del 28 gennaio 2013, della CTR dell'Umbria n. 141/1/13 del 28 ottobre 2013.

Secondo un altro orientamento, favorevole all'Agenzia, i dati contenuti nella cd. « Lista Falciani » sarebbero invece utilizzabili, sulla base delle seguenti argomentazioni:

« la fonte di innesco di questa procedura di accertamento...è pienamente legittima essendo conseguente ad una rituale richiesta dell'amministrazione fiscale francese, inoltrata attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale » (CTP di Treviso, sentenza 10 luglio 2012, n. 59/05/2012, in senso conforme, cfr. CTP di Treviso, sentenza 5 giugno 2012, n. 64/1/2012, CTP di Cremona sentenza n. 92/01/13 del 7 ottobre 2013, la CTP di Reggio Emilia sentenza

n. 198/01/12 del 18 maggio 2012, la CTR della Lombardia sentenza n. 1072/2014 del 27 febbraio 2014, la CTP di Genova n. 193 del 5 giugno 2012, CTP di Milano n. 152/16/2013 del 6 maggio 2013).

« l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite prevista appunto dall'articolo 191 c.p.p. trova applicazione solamente nell'ambito dei procedimenti penali », come affermato anche dalla Corte di Cassazione, mentre « l'utilizzabilità dei documenti in sede tributaria viene esclusa soltanto quando la relativa acquisizione sia avvenuta in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale – quale la libertà personale e l'inviolabilità del domicilio – e quindi solamente quando nelle indagini svolte vi sia inosservanza degli artt. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, o 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 ». (CTP di Pisa n. 152/1/13 dell'11 novembre 2013, la quale, nella motivazione della citata sentenza, richiama l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 8344 del 2001, n. 22984 del 2010, n. 27149 del 2011).

La questione concernente l'utilizzabilità della cd. « Lista Falciani » è stata recentemente rimessa alla Corte di Cassazione. Il ricorso non risulta allo stato posto in udienza.

In merito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di conoscere le entrate derivanti dall'attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate rappresenta che al momento non è in grado di fornire le informazioni di dettaglio richieste.

Circa, infine, lo stato delle trattative per la conclusione di un accordo di cooperazione con la Svizzera, si rammenta che con la Federazione Elvetica, al momento, non sono praticabili iniziative di richieste di informazioni né di recupero crediti erariali in quanto l'attuale Convenzione contro le doppie imposizioni non è applicabile ai fini dell'attività di accertamento a seguito di violazione del diritto nazionale. Inoltre, iniziative per adeguare la Convenzione allo standard OCSE e per l'eventuale conclusione di ulteriori accordi sono in corso a livello politico.

## ALLEGATO 4

**DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309**  
**Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole:* la Banca d'Italia può avvalersi *inserire le seguenti:* , solo laddove non vi possa provvedere autonomamente mediante utilizzo di risorse proprie.

- 1. 1.** Villarosa, Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti.

*Al comma sopprimere le parole:* o dalla Banca Centrale Europea.

- 1. 2.** Villarosa, Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti.

*Al comma 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente:* Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, individua i casi di conflitto di interessi. In ogni caso, non possono esercitare l'attività di cui al comma 1 i soggetti terzi che abbiano partecipazioni, dirette o indirette, nelle società sottoposte all'attività di vigilanza di cui al comma 1, e nelle società controllate o collegate, ovvero abbiano ricoperto in-

carichi, di qualunque genere, nelle suddette società.

- 1. 3.** Villarosa, Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* anche se integranti ipotesi di reato *e aggiungere in fine, il seguente periodo:* Nell'ipotesi in cui le irregolarità costituiscano ipotesi di reato i soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire anche all'Autorità giudiziaria.

- 1. 4.** Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti.

*Sopprimere il comma 4.*

- 1. 5.** Villarosa, Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti.

## ART. 2.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'avvalimento di soggetti terzi di cui al comma 1 della dell'articolo 1, la Banca d'Italia provvederà nell'ambito autonomia finanziaria a valere sulla distribuzione dei dividendi annuali.

- 2. 1.** Paglia, Lavagno.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome con particolare riferimento alla costruzione di un sistema nazionale di anagrafi dell'edilizia scolastica, di cui all'Accordo sancito il 6 febbraio 2014 in Conferenza unificata ..... 37

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle politiche di reclutamento del personale universitario ..... 37

#### SEDE REFERENTE:

Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 38

AVVERTENZA ..... 38

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 30 aprile 2014.*

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome con particolare riferimento alla costruzione di un sistema nazionale di anagrafi dell'edilizia scolastica, di cui all'Accordo sancito il 6 febbraio 2014 in Conferenza unificata.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 30 aprile 2014.*

**Audizione di rappresentanti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle politiche di reclutamento del personale universitario.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.45.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2014.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei

lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che sul testo delle proposte di legge in esame, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, si resta tuttora in attesa dell'espressione del parere delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

Irene MANZI (PD), *relatore*, segnala che la Commissione bilancio, in occasione dell'esame del provvedimento nel corso della seduta di ieri, ha preso atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in ordine alla predisposizione della relativa relazione tecnica, peraltro già sollecitata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rinnova quindi il suo invito al Governo affinché la relazione tecnica sia resa disponibile nel più breve tempo possibile.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.30.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali.*

*C. 1249 Petrenga.*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli). Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 39

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

##### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli). Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.**

**Atto n. 90.**

(Rilievi alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di atto in titolo, rinviato nella seduta del 24 aprile 2014.

Ermete REALACCI, *presidente*, facendo seguito all'impegno assunto nella precedente seduta, informa che con ogni probabilità la X Commissione procederà, con-

giuntamente alla Commissione Industria del Senato, allo svolgimento di audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, nelle giornate del 6 e dell'8 maggio prossimi. Si riserva, inoltre, di far pervenire a tutti i deputati della Commissione il calendario completo di tali audizioni al fine di rendere possibile la più ampia partecipazione a tali audizioni.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), riservandosi di approfondire ulteriori temi nel prosieguo del dibattito, segnala fin d'ora al relatore l'esigenza che nel parere della Commissione sia affrontato il tema dell'inadeguatezza delle risorse messe a disposizione dal provvedimento per lo svolgimento dell'impegnativo compito assegnato alla pubblica amministrazione di procedere ad un censimento completo e accurato della effettiva consistenza e delle condizioni energetiche di tutti gli edifici pubblici, ai fini della realizzazione degli interventi per la loro riqualificazione energetica.

Ancora in ordine alle misure per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, segnala l'ulteriore necessità di affrontare, tenuto conto della vastità del patrimonio edilizio pubblico, anche la

questione relativa all'individuazione delle tipologie di edifici per i quali si ritiene che gli interventi di riqualificazione energetica siano da considerare prioritari.

Luigi DALLAI (PD) esprime anzitutto un giudizio di piena condivisione dei contenuti e degli obiettivi generali del provvedimento in esame, che fa dell'efficienza energetica, a partire da quella degli edifici pubblici, il primo degli strumenti da mettere in campo per conseguire non solo gli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di mitigazione dei cambiamenti climatici, ma anche per contrastare e superare gli effetti economici e occupazionali della grave crisi economica in atto.

In tal senso, tuttavia, segnala l'esigenza prioritaria che nel parere della Commissione sia sottolineata con forza la necessità di escludere dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno gli investimenti pubblici (soprattutto quelli che possono essere messi in campo dagli enti territoriali) indispensabili per conseguire gli ambiziosi obiettivi fissati in materia di risparmio energetico dall'Unione europea.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nell'associarsi a quanto già detto dai colleghi De Rosa e Dallai, ritiene che la Commissione dovrebbe indicare con chiarezza al Governo l'esigenza di andare oltre l'obiettivo annuo fissato dalla direttiva europea della riqualificazione energetica di almeno il 3 per cento del parco immobili di proprietà dello Stato. A suo avviso, infatti, un impegno più ampio del Governo produrrebbe risultati positivi particolarmente importanti sul piano ambientale e del contenimento della bolletta energetica pubblica, oltre a indurre comportamenti virtuosi anche nel settore dell'edilizia privata promuovendone gli investimenti con evidenti ricadute positive in termini economici e occupazionali.

Conclude, quindi, indicando al relatore l'esigenza che nel parere della Commissione si segnali l'esigenza di chiarire meglio nel provvedimento quali tipologie di impianti possano beneficiare degli incen-

tivi previsti per lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento, ritenendo essenziale che da tali benefici siano esclusi, ad esempio, gli inceneritori.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel segnalare il rilievo della questione dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti, ribadisce quanto ha già avuto modo di evidenziare nella seduta del 24 aprile scorso circa l'esigenza prioritaria che nel parere della Commissione trovino posto non solo specifiche proposte di miglioramento del testo dello schema di decreto in esame, ma anche indicazioni più propriamente politiche, di correzione e di ridefinizione degli indirizzi di Governo, a partire da quelle relative alla stringente necessità di definire con chiarezza misure e strumenti efficaci di integrazione e di coordinamento dell'azione dei diversi Ministeri chiamati a dare attuazione al provvedimento in esame.

Allo stesso modo, ribadisce che, a suo avviso, la Commissione dovrebbe sottolineare con forza l'importanza delle politiche per l'efficienza energetica e del connesso reperimento di adeguate risorse finanziarie, non solo per quel che riguarda il raggiungimento degli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, ma anche per quanto concerne il perseguimento degli obiettivi altrettanto importanti di superamento della crisi economica in atto e, ultimo ma non per importanza, di risparmio vero e proprio dei costi della bolletta energetica a carico delle pubbliche amministrazioni.

Alessandro ZAN (SEL), nel richiamare le notizie di stampa relative alle misure allo studio del Governo per la riduzione del 10 per cento della bolletta elettrica a carico delle piccole e medie imprese, esprime una forte preoccupazione riguardo alla sciagurata possibilità che tali risparmi, anche in ragione delle convinzioni filonucleari dei più stretti collaboratori dell'attuale Ministro dello sviluppo economico, possano realizzarsi in danno delle imprese che hanno investito in questi ultimi anni nel settore delle fonti rinnova-

vabili. In tal senso, richiama la Commissione, anche nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, a esprimere il proprio fermo dissenso su ogni ipotesi di penalizzazione del settore delle fonti rinnovabili, ivi inclusi inaccettabili tagli retroattivi agli incentivi riconosciuti agli impianti realizzati negli ultimi anni.

Enrico BORGHI (PD) assicura al collega Zan che nessun timore deve esserci circa la volontà del Partito Democratico e del Governo di rispettare pienamente l'esito del referendum popolare del 2011 che ha determinato, senza possibilità di equivoci, la definitiva chiusura della vicenda del nucleare in Italia.

Segnala, peraltro, come insieme alle politiche per l'efficienza energetica nuovi e positivi scenari si stanno aprendo sul piano europeo per quanto concerne lo sviluppo delle fonti rinnovabili nell'ambito di un rapporto sempre più stretto e integrato fra i Paesi delle due sponde del Mediterraneo.

Al riguardo, nel riferire brevemente del contenuto e degli esiti dell'incontro organizzato ieri a Parigi dall'Associazione internazionale *Climate Parliament* sui temi della transizione dalle fonti fossili a quelle rinnovabili per la produzione di energia e degli scenari futuri di approvvigionamento energetico dei Paesi europei, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di approfondire la riflessione e il dibattito su tali questioni, tenendo presente la centralità dell'Italia in questo nuovo scenario e le grandi opportunità che si presentano davanti ad essa, quale *hub* naturale di collegamento fra i Paesi « consumatori » di energia del Nord Europa e quelli potenzialmente « produttori » di grandi quantità di energia da fonti rinnovabili della sponda Sud del Mediterraneo.

Filiberto ZARATTI (SEL), condividendo le osservazioni del presidente circa la necessità di una visione di insieme delle politiche in materia di efficienza energetica, ribadisce, anche sulla base della sua precedente esperienza di amministratore

regionale, che il perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, con la connessa necessità di reperire adeguate risorse finanziarie, va considerato come uno degli strumenti più importanti da mettere in campo per rafforzare le politiche ambientali, per contrastare la crisi economica e per conseguire quei risparmi finanziari che altri, a partire dal Commissario straordinario Cottarelli, vorrebbero conseguire anche a scapito dei servizi pubblici.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) invita il relatore a tenere conto, in sede di redazione della proposta di parere, dell'esigenza di addivenire ad un miglioramento del testo dell'articolo 12 del provvedimento in esame, anche per scongiurare il rischio che documenti aventi natura e presupposti diversi finiscano per avere lo stesso valore in termini di certificazione e di diagnosi energetica.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'associarsi a quanto appena detto dal deputato Carrescia, segnala che tutta la materia della certificazione energetica degli edifici necessita di un intervento che restituisca efficacia e credibilità a tale strumento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) si dichiara in disaccordo con il collega Borghi per quanto concerne le prospettive e il ruolo futuro dell'Italia nell'ambito delle politiche energetiche europee, con particolare riferimento ai rapporti con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Ritiene, infatti, che l'Italia debba perseguire l'obiettivo della propria autosufficienza energetica piuttosto che trasformarsi nella piattaforma naturale per il trasporto dell'energia dai Paesi del Sud del Mediterraneo a quelli del Nord Europa.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 14.30.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ( <i>Deliberazione</i> ) ..	42
<i>ALLEGATO (Programma)</i> .....	49

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	42
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. C. 1512 Meta ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	46
---	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.**

(*Deliberazione*).

Michele Pompeo META, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, da svolgersi ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul si-

stema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nei tempi e con le modalità definite nel relativo programma (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 12.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.**

**C. 2280 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo per la creazione del blocco funzionale *Blue Med* tra Italia, Cipro, Grecia e Malta del 2102 (C. 2280, già approvato dal Senato).

Il testo del disegno di legge con cui si autorizza la ratifica è costituito da quattro articoli, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le disposizioni di carattere finanziario e l'entrata in vigore. L'Accordo di cui è autorizzata la ratifica è costituito da trentotto articoli e un allegato, nel quale sono elencate le Autorità nazionali di supervisione del blocco funzionale di spazio aereo *Blue Med* per ciascuno dei quattro Paesi che hanno stipulato l'Accordo. Per l'Italia l'Autorità nazionale di supervisione è individuata nell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile).

Segnala di avvalersi nella propria relazione anche degli elementi forniti nel corso dell'audizione informale ENAC e ENAV che si è svolta presso la Commissione Affari esteri lo scorso 24 aprile.

Evidenzia preliminarmente che l'accordo in esame si colloca all'interno del processo di completamento del « Cielo Unico europeo » (*Single European Sky*) che mira a portare i servizi europei di gestione del traffico aereo (ATM – *Air Traffic Management*) ad un livello di elevata efficienza, in termini di prestazioni, gestione economica, qualità, sicurezza e protezione ambientale, oltre che ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo e ad assicurare il rispetto di alcuni omogenei principi di concorrenza.

In proposito, ricorda che nello scorso 13 dicembre la Commissione ha approvato

un documento sulle nuove proposte in corso di esame da parte delle istituzioni dell'Unione europea in materia di cielo unico (COM(2013) 408, 409 e 410). Da ultimo, il progresso del negoziato sul « Cielo Unico europeo » è indicato come uno degli obiettivi del prossimo semestre di presidenza italiano dell'Unione europea nell'Allegato infrastrutture al DEF.

In particolare, l'Accordo attua l'articolo 9-bis del regolamento CE n. 550/2004, il quale prevede la costituzione di blocchi funzionali dello spazio aereo europeo (*Functional Airspace Blocks* o FABs). Ogni FAB costituisce una porzione di spazio aereo più ampia di quella nazionale, all'interno della quale il traffico aereo sarà gestito con requisiti tecnici ed operativi armonizzati. Ciò permetterà di semplificare e rendere omogenee le modalità di gestione del traffico aereo, superando la frammentazione relativa alle specificità tecniche ed operative proprie di ciascun gestore nazionale. L'istituzione e la piena operatività dei blocchi funzionali di spazio aereo avranno di conseguenza l'effetto di migliorare la gestione del traffico aereo, limitarne i costi e assicurare, attraverso una razionalizzazione delle rotte di volo, una significativa diminuzione dell'impatto ambientale dei voli stessi.

Sotto il profilo giuridico, i blocchi funzionali sono regolati da trattati internazionali e pertanto rappresentano un esempio di cooperazione rafforzata all'interno dell'Unione europea. Il blocco *Blue Med*, come indicato, è costituito da quattro Paesi, vale a dire Italia, Grecia, Cipro e Malta. Esso interessa pertanto l'area centro-orientale del Mediterraneo e prevede, a differenza degli altri FAB, il coinvolgimento attivo anche di Stati non appartenenti all'Unione europea. Partecipano infatti a *Blue Med* anche Tunisia, Egitto ed Albania come partner associati, nonché il Regno di Giordania e il Libano come osservatori.

Oltre al blocco *Blue-Med* è prevista l'istituzione di altri otto FAB, di cui risultano già costituiti il blocco tra Irlanda e Regno Unito e quello tra Danimarca e Svezia. Sono in corso di realizzazione il

blocco baltico (Lituania e Polonia), il blocco del Danubio (Bulgaria e Romania), il blocco dei Balcani occidentali e dell'Europa centro-orientale (Austria, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Slovenia), il blocco tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda e Svizzera), il blocco del Nord Europa (Estonia, Lettonia, Finlandia e Norvegia) e il blocco tra Spagna e Portogallo.

La Commissione europea ha avviato nel settembre 2013 una procedura di infrazione (allo stadio di messa in mora) per la mancata partecipazione alla costituzione dei blocchi funzionali. Sottolinea pertanto l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in esame.

Tra le disposizioni significative dell'Accordo per la competenza della IX Commissione richiama l'articolo 6, il quale prevede che l'impegno delle parti a cooperare, tra gli altri, nei settori dell'organizzazione dello spazio aereo, della gestione del traffico aereo, dei servizi di navigazione aerea e della supervisione sulla regolazione. Al riguardo, l'articolo 9 precisa poi che le Parti dovranno stabilire modalità specifiche di cooperazione nei servizi del traffico aereo, nei servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, nei servizi meteorologici e in quelli delle informazioni aeronautiche.

L'articolo 8 stabilisce il principio del coordinamento e della cooperazione tra l'aviazione civile e quella militare nell'uso dello spazio aereo, salvaguardando gli irrinunciabili diritti alla sicurezza e alla difesa degli Stati partecipanti.

In base all'articolo 16, gli Stati membri si impegnano a raggiungere la massima armonizzazione delle loro politiche tariffarie nazionali per il traffico all'interno dello spazio aereo interessato.

L'articolo 19 istituisce il consiglio di governo *Blue Med* come organo decisionale comune per la migliore applicazione dell'Accordo, composto dai rappresentanti degli Stati membri dell'Accordo.

L'articolo 22 prevede poi la costituzione di tre Comitati, composti da esperti nominati dagli Stati membri: il Comitato di

coordinamento civile/militare; il Comitato delle autorità nazionali di supervisione e il Comitato dei fornitori dei servizi di navigazione

Assai importante, infine, la previsione dell'articolo 25, in base alla quale all'interno dello spazio interessato uno Stato membro si impegna a risarcire i danni causati da eventi occorsi nel proprio spazio aereo, sotto la propria responsabilità o per colpa di un fornitore dei servizi di navigazione aerea a quello Stato riconducibile.

Segnala infine, per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, che l'articolo 3 contiene le disposizioni di carattere finanziario, prevedendo che all'attuazione dell'accordo si provveda, per quanto di rispettiva competenza, a carico delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ENAC e di quelle dell'ENAV.

L'istituzione del blocco *Blue Med* e l'avvio della sua operatività, che la ratifica dell'Accordo in esame permette, assume a suo giudizio particolare importanza non soltanto per gli elementi di razionalizzazione e semplificazione della gestione del traffico aereo, di riduzione dei costi e di diminuzione dell'impatto ambientale che ogni blocco funzionale di spazio aereo, di per se stesso, comporta.

Nel caso specifico, l'integrazione delle modalità e delle procedure tecnico-operative di gestione del traffico aereo tra l'Italia, da un lato, e Paesi quali Grecia, Cipro e Malta, dall'altro, potrà consentire un significativo miglioramento dell'efficienza nella gestione del traffico aereo da parte di tali Paesi. Ciò a sua volta permetterà all'Italia di recuperare quote importanti di traffico aereo che proviene dal Medio e dall'Estremo Oriente o vi è destinato e che attualmente segue rotte alternative rispetto a quelle che interesserebbero il Mediterraneo centro-orientale proprio a causa della limitata efficienza nella gestione del traffico aereo da parte degli altri Paesi aderenti all'Accordo in esame.

Osserva che è altresì evidente che l'integrazione sotto il profilo tecnico e ope-

rativo della gestione del traffico aereo nel blocco funzionale *Blue Med* offre all'Italia la possibilità di assumere una posizione di *leadership*, che potrà tradursi in esportazione di tecnologie, in attività di formazione e in altre relazioni economicamente significative.

Alla luce degli elementi sopra esposti, preannuncia che presenterà, nella prossima seduta dedicata all'esame del provvedimento, una proposta di parere favorevole.

Diego DE LORENZIS (M5S), nell'esprimere apprezzamento per gli elementi di informazione e di valutazione forniti da ENAC e da ENAV nell'audizione alla quale ha fatto riferimento il relatore, dichiara la disponibilità del proprio Gruppo a sostenere una tempestiva approvazione del disegno di legge di ratifica in esame. Rileva peraltro che l'armonizzazione delle tariffe nell'ambito del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med* può comportare una riduzione dei proventi di ENAV che forse soltanto parzialmente potrà essere compensata dai maggior volumi di traffico. Ribadisce quindi le gravi perplessità espresse in più occasioni dal proprio Gruppo in ordine all'operazione di cessione a privati di una quota del capitale sociale di ENAV. Osserva in primo luogo che non è chiaro da chi sia stata decisa tale operazione. Sottolinea altresì che essa si presta anche ad attività speculative, dal momento che gli acquirenti avranno poi la possibilità di rivendere azioni che potranno rivalutarsi anche a causa dell'attuazione del blocco funzionale dello spazio aereo. Per questo invita il Governo a considerare quanto sarebbe più opportuno effettuare l'operazione di privatizzazione successivamente all'istituzione e alla piena operatività del FAB *Blue Med*.

Ivan CATALANO (Misto), con riferimento alle disposizioni dell'articolo 25 dell'Accordo in esame, che disciplinano la responsabilità civile di ciascun Stato membro in caso di incidenti conseguenti alla fornitura di servizi transfrontalieri di navigazione aerea, fa presente che tali pre-

visioni rendono ancora più significativo e delicato lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Per questo invita il relatore a inserire nel proprio parere un impegno nei confronti del Governo a non ridurre ulteriormente le risorse assegnate al funzionamento di tale Agenzia.

Giorgio BRANDOLIN (PD) segnala in via preliminare che la privatizzazione di ENAV è tema estraneo rispetto alla proposta di legge in esame. Nel merito rileva comunque che tale operazione ha per finalità principale non tanto il recupero di risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico, quanto la creazione delle condizioni più idonee per favorire lo sviluppo e la proiezione internazionale delle attività di ENAV. Sotto questo profilo, ritiene che la privatizzazione debba considerarsi coerente con i contenuti e gli obiettivi dell'Accordo di cui il disegno di legge in esame autorizza la ratifica, per quanto condivide l'opportunità di una attenzione al coordinamento dei tempi. Riguardo all'altro tema sollevato dal collega De Lorenzis, ritiene che non si disponga degli elementi necessari per prevedere l'andamento delle tariffe relative alla prestazione di servizi di navigazione aerea. In ogni caso ciò che importa è riuscire a superare il collo di bottiglia costituito dagli altri Paesi che fanno parte del FAB *Blue Med*, in modo da recuperare importanti volumi di traffico aereo proveniente dal Medio ed Estremo Oriente. Per quanto riguarda l'intervento del collega Catalano, segnala che l'articolo 25 dell'Accordo disciplina la responsabilità civile dei singoli Stati riguardo agli incidenti che dovessero accadere all'interno dello spazio aereo sovrastante il proprio territorio o sotto la propria responsabilità, anche al fine di escludere pretese nei confronti degli altri Stati che partecipano al FAB *Blue Med*.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel ribadire l'auspicio di una tempestiva approvazione del disegno di ratifica in esame, sottolinea di nuovo il rischio che anche il ritardo nei tempi di attuazione del FAB

*Blue Med* possa offrire l'occasione per operazioni speculative da parte dei soggetti privati che acquisteranno le azioni di ENAV che saranno cedute dallo Stato. Insiste altresì sulla fondatezza delle preoccupazioni relative all'armonizzazione delle tariffe.

Ivan CATALANO (Misto), con riferimento alla replica del relatore, precisa che con il proprio precedente intervento ha inteso evidenziare la rilevanza e la delicatezza del ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Per questo ribadisce la richiesta che nella proposta di parere del relatore si inserisca un riferimento all'esigenza di evitare che nell'ambito degli interventi di *spending review* siano attuate ulteriori decurtazioni di risorse. Per quanto concerne infine l'intervento del collega De Lorenzis, ritiene che il motivo principale di preoccupazione riguardo alla privatizzazione di ENAV non sia il rischio di operazioni speculative, tenuto conto anche del fatto che non sono state ancora definite le modalità con cui si procederà alla cessione di una quota del capitale, ma i rischi che la privatizzazione potrà determinare sotto il profilo occupazionale.

Michele Pompeo META, *presidente*, rileva che anche nelle sedute svoltesi nella giornata odierna, come di recente è spesso accaduto, si è registrata l'assenza del rappresentante del Governo. Sottolinea che tale situazione crea oggettive e gravi difficoltà per lo svolgimento dei lavori della Commissione, che necessitano una costante interlocuzione con il Ministero competente. Auspica pertanto che a partire dalla prossima seduta sia garantita la regolare presenza di un sottosegretario o un viceministro in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora ciò non accadesse si troverà costretto a sollevare la questione anche in modo formale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

**La seduta termina alle 13.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.**

**C. 1512 Meta ed altri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 aprile 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, diverse proposte di legge che recano modifiche testuali al codice della strada e al relativo regolamento di attuazione.

Si tratta delle proposte di legge: n. 73 Realacci ed altri, recante « Introduzione del titolo V-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante disposizioni per la tutela e lo sviluppo della mobilità ciclistica », n. 111 Bratti ed altri, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale », n. 423 Caparini

ed altri, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici », n. 608 Decaro ed altri, recante « Modifica all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento spettanti agli enti proprietari della strada al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale », n. 871 Molteni, recante « Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli », n. 1085 Grimoldi, recante « Nuova disciplina delle targhe degli autoveicoli », n. 1126 Molteni, recante « Modifica all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dell'assenza di disturbi del sonno per il conseguimento della patente di guida », n. 1177 Garofalo ed altri, recante « Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sistemi di sicurezza dei seggiolini per i bambini », n. 1263 Nastri, recante « Introduzione degli articoli 186-ter, 186-quater e 186-quinquies del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida sotto l'influsso di bevande alcoliche », n. 1537 Dell'Orco ed altri, recante « Modifiche all'articolo 195 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alla potenza del veicolo quale indice della condizione economica del trasgressore », n. 1616 Nastri, recante « Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento degli autoveicoli », n. 1632 Gebhard ed altri, recante « Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di luci delle lanterne semaforiche », n. 1711 Buonanno e Matteo Bragantini, recante « Modifiche all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti i termini per la revisione periodica dei veicoli », n. 1719 Grimoldi, recante « Modifica all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esenzione dei veicoli d'interesse storico dall'obbligo di revisione periodica ».

Come preannunciato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di procedere all'abbinamento delle proposte di legge indicate, in quanto vertenti su materia riconducibile a quella della proposta di legge già all'ordine del giorno.

La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge n. 73 Realacci ed altri, n. 111 Bratti ed altri, n. 423 Caparini ed altri, n. 608 Decaro ed altri, n. 871 Molteni, n. 1085 Grimoldi, n. 1126 Molteni, n. 1177 Garofalo ed altri, n. 1263 Nastri, n. 1537 Dell'Orco ed altri, n. 1616 Nastri, n. 1632 Gebhard ed altri, n. 1711 Buonanno e Matteo Bragantini, n. 1719 Grimoldi.

Ivan CATALANO (Misto) chiede chiarimenti in merito alla relazione tra l'esame della proposta di legge in oggetto e delle proposte di legge abbinata, da un lato, e i lavori che la Commissione sta svolgendo relativi ai progetti di legge di conferimento al Governo di una delega per la riforma del Codice della strada.

Michele Pompeo META (PD) precisa che la delega comporta una riforma organica del Codice della strada, tramite l'adozione da parte del Governo, con decreto legislativo, di un nuovo testo del Codice stesso, mentre le proposte in esame recano modifiche puntuali di disposizioni del Codice attualmente vigente che, ove siano approvate, dovranno poi essere recepite anche nell'ambito del nuovo testo del Codice.

Paolo GANDOLFI (PD), anche in qualità di relatore sui progetti di legge recanti delega al Governo per la riforma del Codice, ritiene importanti due precisazioni. In primo luogo osserva che nel corso

dei lavori sui progetti di legge delega per la riforma del Codice sono state avanzate numerose proposte di dettaglio che non possono assumere la configurazione di principi e criteri di delega. Ritiene pertanto che tali proposte possano essere recuperate nell'ambito dell'esame della proposta di legge in oggetto e di quelle abbinata. Fa presente peraltro che tutte le disposizioni che la Commissione riterrà di inserire nel testo in esame dovranno risultare coerenti o, comunque, non contraddittorie, con i criteri di delega per la riforma complessiva del Codice.

In secondo luogo rileva come tra i criteri di delega esaminati, ve ne siano stati anche alcuni che fanno riferimento a disposizioni di recente introdotte nel Codice, come quelle relative al pagamento immediato, in misura ridotta, delle sanzioni o all'utilizzo di carrelli per la movimentazione di merci, oppure a disposizioni contenute nella proposta di legge in esame e nelle altre abbinata, tra cui, in particolare, le disposizioni volte ad assicurare la regolarità dei veicoli immatricolati in altri stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Ritiene, anche al fine di fornire sulla questione un'indicazione univoca al Governo,

che le disposizioni approvate nel corso dell'esame dei progetti di legge delega debbano poi essere inserite nel nuovo testo del Codice che sarà adottato con decreto legislativo, anche in assenza di specifiche previsioni di delega. Giudica opportuna tale precisazione perché dagli interventi dei rappresentanti del Ministero nel corso dei lavori del Comitato ristretto sui progetti di legge delega poteva sembrare che essi considerassero necessario riprendere tali disposizioni in appositi criteri di delega.

Michele Pompeo META, *presidente*, giudica assolutamente opportune e condivisibili le precisazioni dell'onorevole Gandolfi. Avverte quindi che altre proposte di legge recanti modifiche al Codice della strada sono state presentate, ma non sono state ancora assegnate alla Commissione. Per questa ragione ritiene opportuno che in una successiva seduta, una volta che tali proposte siano state assegnate alla Commissione, si proceda anche al loro abbinamento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.****PROGRAMMA**

Il sistema radiotelevisivo sta attraversando una forte evoluzione dovuta in primo luogo al processo di convergenza tecnologica. La disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 è stata ampiamente modificata dal decreto legislativo n. 44 del 2010, che ha inteso tener conto del passaggio dall'analogico al digitale terrestre e degli effetti del processo di convergenza, facendo riferimento non più al sistema radiotelevisivo, ma al sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

A distanza di oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 44 la IX Commissione della Camera ritiene opportuno svolgere un'indagine conoscitiva per valutare se le modifiche introdotte con tale intervento possano considerarsi sufficienti a offrire al sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici nel nostro paese una normativa adeguata ad affrontare nel modo migliore la « rivoluzione » tecnologica, per effetto della quale i contenuti audiovisivi e radiofonici possono essere trasmessi attraverso una molteplicità di strumenti e di modalità sconosciuta fino ad un recente passato.

In particolare è urgente una riflessione sulla configurazione e sull'attività degli operatori del sistema, con riferimento ai due ruoli, chiaramente distinti nel testo unico, di fornitore di servizi di media audiovisivi e di operatore di rete.

In questa direzione si stanno muovendo anche le istituzioni dell'Unione europea: la Commissione europea ha sottoposto a consultazione pubblica, nell'aprile 2013, il libro verde *Prepararsi a*

*un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori* (la consultazione si è conclusa nel mese di agosto 2013). Il documento definisce la convergenza come la fusione progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza televisiva e Internet, da cui emergono molteplici possibilità di visione, dai televisori a cui è aggiunta la connettività a Internet (entro il 2016 la maggioranza delle famiglie che vivono nell'Unione europea, secondo le indicazioni contenute nello stesso libro verde, sarà in possesso di un televisore dotato di connettività) alla fruizione dei contenuti audiovisivi mediante computer fissi e portatili, *tablet*, *smartphone* e altri dispositivi mobili.

La consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea ha avuto per oggetto aspetti importanti della regolazione del settore quali l'individuazione di nuovi modelli di allocazione e condivisione delle frequenze per offrire opportunità di sviluppo alla radiodiffusione, alla banda larga mobile e ad altre applicazioni veicolate nelle stesse bande di frequenza; le eventuali distorsioni provocate dalla differenza di regolamentazione tra servizi lineari e non lineari; l'opportunità di adattare la definizione di servizi di media audiovisivi e il campo di applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi per assoggettare a tutti o a parte dei suoi obblighi coloro che adesso ne sono esclusi; l'opportunità di una revisione delle disposizioni in materia di accesso (direttiva 2002/19/CE) e di servizio universale (direttiva 2002/22/CE)

alla luce della sempre maggiore convergenza tra servizi lineari e non lineari su piattaforme comuni.

In questo quadro, da un lato, è opportuno verificare quale incidenza il passaggio al digitale terrestre abbia avuto nell'assegnazione agli operatori della capacità trasmissiva e prendere in considerazione gli sviluppi che potranno verificarsi per quanto attiene sia alla ripartizione e all'utilizzo delle frequenze, sia alla regolazione delle modalità di trasmissione mediante Internet.

Dall'altro, occorre avere piena consapevolezza che il passaggio dall'analogico al digitale e la convergenza tecnologica, proprio in virtù del fatto di moltiplicare le possibilità di trasmissione, comporteranno modifiche sostanziali nell'attività dei soggetti che operano nel sistema dei servizi di media audiovisivi, a cominciare da quelli di maggiore dimensione e rilevanza.

L'indagine conoscitiva che la Commissione intende svolgere si focalizzerà pertanto sull'assetto del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici nel suo complesso, sulla posizione dei singoli operatori e sulle prospettive di sviluppo economico e occupazionale del settore.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, la Commissione ritiene opportuno svolgere le seguenti audizioni:

- 1) Ministro dello sviluppo economico e Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, con delega alle telecomunicazioni;
- 2) Commissario europeo delegato alla materia;
- 3) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- 4) RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A;
- 5) emittenti televisive in ambito nazionale;
- 6) associazioni delle emittenti televisive locali;
- 7) associazioni degli operatori Internet e operatori telefonici;
- 8) organizzazioni sindacali
- 9) Confindustria
- 10) esperti nella materia e altri soggetti operanti nel settore.

Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è fissato al mese di luglio 2014.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani ..... 51

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 51

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 55

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 52

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 30 aprile 2014.*

**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.**

**C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.20 alle 14.15.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.**

**C. 2083 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2014.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Marco DA VILLA (M5S), a nome del proprio gruppo, esprime forti perplessità sul provvedimento in esame, sottolineando che fino al precedente Accordo non sussisteva un rapporto simmetrico tra Stati membri dell'Unione europea e Paesi ACP che, in considerazione delle loro difficoltà economiche, potevano apporre dazi sull'ingresso di merci europee nei propri territori. Con l'ultimo Accordo è stata introdotta una maggiore liberalizzazione, che potrebbe essere iniqua: Inoltre, anche a motivo della persistente carenza di un'adeguata rendicontazione sull'utilizzo dei FES, dichiara voto contrario sulla proposta di parere.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere la proposta di parere, osserva che lo strumento della cooperazione, pur perfetto nelle sue modalità applicative, rappresenta un fiore all'occhiello del nostro Paese. Dichiara quindi voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.**

**Atto n. 90.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 aprile 2014.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo nel merito del provvedimento in esame, intende porre una serie di quesiti specifici che attengono alle modalità di recepimento della direttiva in esame che auspica possano trovare adeguata risposta e approfondimento sia da parte del relatore che da parte del Governo.

In particolare, quanto all'articolo 2 dello schema di decreto, laddove si prevedono le definizioni di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti, domanda cosa si debba intendere per sistema che usa il 50 per cento della combinazione di soluzioni nella produzione di energia. Ritiene occorra in sostanza porre attenzione al fine di evitare frodi in questa materia. Sempre in tema di definizione delle fonti rinnovabili, inoltre, chiede chiarimenti sugli inceneritori: ricadono nel 50 per cento da fonti rinnovabili? E come vengono classificati quegli inceneritori per cui non sia possibile attribuire l'esatta percentuale di frazione organica?

Sottolinea, quindi, come manca il recepimento dell'articolo 2, punto 45, della direttiva, dove è riportata la definizione di «aggregatore» di soggetti. In particolare, ritiene sarebbe utile chiarire quali siano state le ragioni tecniche e politiche che hanno portato all'esclusione di questa definizione tra quelle contenute all'articolo 2 dello schema di decreto.

Domanda quindi al Governo se sia stato già redatto e trasmesso il Piano d'Azione Nazionale per l'efficienza energetica per il quale l'articolo 4 prevede la trasmissione entro il 30 aprile 2014 alla Commissione UE. Chiede altresì al Governo di illustrare in dettaglio le misure per il miglioramento dell'efficienza energetica, i risparmi attesi e quelli conseguiti. In particolare, in un'ottica di analisi dei costi e dei benefici, ritiene opportuno avere un quadro delineato per ogni misura e per l'insieme delle misure dei costi a carico delle tariffe energetiche a copertura degli strumenti e di quelli a carico della fiscalità generale e del bilancio dello Stato come nuovi oneri. Ciò al fine di avere chiaro quali oneri, nell'ambito dello

schema di decreto in esame, andranno a carico della fiscalità generale e quali saranno invece posti a carico della bolletta energetica.

Ritiene inoltre necessario approfondire come siano allineati gli obiettivi espressi dalla SEN, in termini di risparmio energetico, con quanto disposto dalla direttiva in esame. In particolare, occorre verificare se l'obiettivo espresso dall'articolo 3 sia in linea con quanto stabilito per l'UE in termini di consumi energetici al 2020 e quanto saranno i consumi di energia primaria e finale nel 2020 in Italia.

Passando all'articolo 5 della direttiva intitolato al « Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici », sottolinea come tale articolo sia stato in realtà recepito nello schema di decreto in esame con il titolo « Riqualficazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione ». Ritiene che probabilmente il Governo ha cancellato il termine « esemplare » in quanto porterà ad un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep, a fronte di un costo indicativo (in parte a carico delle tariffe elettriche e in parte a carico dei proventi delle aste per le quote di CO<sub>2</sub>) di 541 milioni di euro.

Passando ad altra questione, domanda da quali risorse sia alimentato il Fondo del teleriscaldamento, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28, se attraverso la bolletta energetica e, in caso affermativo, su quali componenti in particolare vada a gravare.

Chiede delucidazioni sull'ammontare delle disponibilità dei proventi annui delle aste delle quote di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013; ritiene utile sapere quanto di questi importi è stato impegnato nel presente provvedimento e quanto in altri interventi e se sia dunque possibile avere un quadro più dettagliato sull'utilizzo di tali risorse.

Tornando alla questione delle risorse del Fondo del teleriscaldamento, segnala come a carico della collettività, tramite contributo tariffario siano stati stanziati 380 M euro, ai sensi di quanto esposto nella relazione tecnica. In proposito il Governo dovrebbe dunque chiarire come

intenda reperire i restanti 89,8 milioni di euro e se sarà utilizzato il conto termico, anch'esso a carico dei consumatori di energia.

Evidenzia quindi i motivi del ruolo assai marginale attribuito alle regioni nelle attività di efficienza energetica, nonostante sia prevista la cosiddetta *burden sharing*.

Chiede inoltre alcune delucidazioni in ordine al significato da attribuire alle deroghe di cui all'articolo 6 in materia di acquisti di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, cosa significhi esattamente l'espressione « rivendere l'immobile senza che la PA centrale se ne avvalga per propri fini ».

Chiede altresì di conoscere le ragioni per le quali il Governo abbia ommesso di recepire il punto 7a dell'articolo 7 della direttiva che riguarda gli alloggi sociali.

Con riferimento al meccanismo dei certificati bianchi e in particolare a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, laddove si prevede che i certificati bianchi debbano coprire almeno il 60 per cento dell'obiettivo di risparmio cumulato, si prospetta in realtà un aumento dei risparmi conseguiti di energia finale in termini di Mtep che comporterà un aggiornamento al rialzo dei *target* relativi a tali certificati. In tale contesto, chiede se sia quindi immaginabile anche un incremento della componente tariffaria. A tale riguardo, chiede come mai non siano stati presi in considerazione meccanismi alternativi quali la *carbon tax*.

Passando all'articolo 8, evidenzia come sia richiamata la norma EN ISO 14001 senza prevedere espressamente un sistema di gestione dell'energia; si tratta di norma tecnica che oltretutto non riguarda l'efficienza energetica, ma la certificazione ambientale. Chiede quindi conto di tale scelta.

Sempre all'articolo 8 si prevedono specifici controlli tecnici per tutte le diagnosi energetiche effettuate dalle imprese che il personale dell'ENEA dovrà effettuare a fronte di risorse irrisorie. In proposito chiede che il Governo si esprima sia sul-

l'adeguatezza delle risorse finanziarie sia delle risorse umane assegnate per lo svolgimento di tali delicate funzioni.

Passando ad esaminare le questioni relative all'articolo 9, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, sottolinea da un lato l'importanza di strumenti di misura estremamente precisi e dall'altro la necessità di individuare magari con l'ausilio dei tecnici di ENEA delle fasce climatiche differenziate nelle diverse regioni d'Italia.

Con riferimento all'articolo 11, chiede innanzitutto lo stralcio delle disposizioni contenute nel comma 1, che non sono oggetto della delega e non riguardano alcuna disposizione contenuta nella direttiva in fase di recepimento. Per quanto riguarda poi il comma 2, trattandosi in realtà del recepimento dell'articolo 4 della legge di delegazione europea per il 2013, sarebbe utile un'ulteriore riflessione, trattandosi senza dubbio di un tema di particolare rilevanza come quello della progressività della fatturazione.

Infine ritiene necessario un ulteriore approfondimento in tema di sanzioni, in particolare occorrerebbe chiarire quale sia, sul piano operativo, l'ufficio competente del MiSE che sarà chiamato ad irrogare le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente schema di decreto.

Gianluca BENAMATI (PD) giudica assai rilevanti ed anche molto tecniche le questioni poste dal collega Crippa, alcune delle quali assolutamente condivisibili. Dichiarando quindi la massima disponibilità a farsi carico presso il Governo affinché nel corso delle prossime sedute sia possibile svolgere un adeguato dibattito in modo tale che le questioni poste possano trovare le risposte che meritano.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.**  
**C. 2083 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013 » (A.C. 2083);

rammentato che la cooperazione tra l'Unione europea ed i Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) è attualmente realizzata nel quadro dell'Accordo di Cotonou del 2000, la cui seconda revisione quinquennale, sottoscritta a Ouagadougou nel 2010, ha inteso adeguare il partenariato a nuove sfide ed a nuovi cambiamenti, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione regionale;

rammentato ancora che il Fondo europeo di sviluppo (FES) è lo strumento

finanziario attraverso il quale si realizza la cooperazione con i Paesi ACP e che l'Accordo interno tra i Governi degli Stati membri dell'UE stabilisce la ripartizione per Stato membro dell'ammontare del finanziamento degli aiuti dell'UE ai Paesi ACP e ai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il periodo 2014-2020, nonché le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI) a valere sulle risorse proprie;

rammentato inoltre che – giusta la decisione del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 di destinare, nel quadro delle prospettive finanziarie 2014-2020, 30.506 milioni di euro al finanziamento della cooperazione con i Paesi ACP e con i PTOM, e giusto il conseguente Accordo interno – l'Italia continuerà ad essere il quarto contributore al FES (dopo Germania, Francia e Regno Unito) con un contributo obbligatorio nazionale di 3.822.429.255 euro su sette anni, corrispondenti al 12,53009 per cento del volume totale dell'XI FES e con un voto ponderato, in seno al Comitato di gestione del FES, corrispondente a 125 (a fronte del 206 della Germania, del 178 della Francia e del 147 del Regno Unito);

rammentato altresì che i contributi richiesti agli Stati membri si basano sulle

previsioni di spesa effettuate dalla Commissione europea, subordinate (articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo) alla concreta capacità di erogare efficientemente il livello di risorse proposto, sicché, pur rendendosi necessaria – ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione – l'autorizzazione alla ratifica della partecipazione italiana al FES per il già richiamato contributo complessivo, l'ammontare della richiesta di stanziamento annuo, basata sulle stime della Commissione, andrà assegnata in sede di disegno di legge di bilancio;

rammentato infine che – ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo interno – il succitato importo complessivo di 30.506 milioni di euro viene così ripartito: 29.089 milioni di euro assegnati ai Paesi ACP, di cui – ai sensi dell'articolo 2, paragrafo d) – 1134 milioni di euro assegnati alla BEI per finanziare il Fondo Investimenti; 364,5 milioni di euro assegnati ai PTOM; 1052,5 milioni di euro assegnati alla Commissione europea per le spese di supporto di cui all'articolo 6, associate alla programmazione ed all'esecuzione dell'XI FES;

segnalato che – ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo interno – viene data attuazione alle previsioni della seconda revisione del 2010 dell'Accordo di Cotonou con la creazione delle cosiddette «*envelopes B*» di portata regionale allo scopo di far fronte ad eventi improvvisi e per finanziare schemi di assorbimento degli shock esogeni, rendendo invece meno prescrittiva la previsione del sostegno strutturale degli organismi paritetici previsti dall'Accordo di Cotonou medesimo,

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) pur restando l'XI FES autonomo dal bilancio dell'UE e pertanto, formalmente, un fondo intergovernativo – fondo di cui però, ai sensi del paragrafo 108 delle conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2013, la Commissione presenterà proposta di inclusione nel bilancio gene-

rale dell'Unione a partire dal 1 gennaio 2020 – segnali la Commissione di merito, ai fini della sua programmazione, attivazione e gestione, la particolare importanza dell'azione coordinata dell'UE e dei suoi Stati membri, delineata nelle raccomandazioni espresse nelle Conclusioni del Consiglio adottate il 14 maggio 2012 sotto il titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo europea: un programma di cambiamento»;

b) sottolinei la Commissione di merito l'esigenza, nel processo di attivazione, gestione e rendicontazione delle spese dell'XI FES, della piena osservanza delle conclusioni del consiglio dell'UE del 9 dicembre 2010 sulla responsabilità reciproca e sulla trasparenza e della posizione comune dell'UE del 14 novembre 2011 sempre in materia di trasparenza e responsabilità, conclusioni e posizione entrambe riferite al quadro internazionale sull'efficacia degli aiuti (Parigi, Accra, Busan), nonché della già richiamata «*Agenda for Change*», ove è ben espressa la consapevolezza del fatto che «le difficili circostanze economiche e finanziarie rendono ancora più complicato assicurare che gli aiuti siano spesi in maniera efficace, ottengano i migliori risultati possibili e stimolino ulteriori finanziamenti per lo sviluppo»;

c) ai fini di quanto indicato nella lettera b), metta in evidenza la Commissione di merito il rilievo:

dei parametri forniti dalla Commissione per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, ambiti su cui la Commissione medesima dovrà riferire in seno al Comitato d'esame FES secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'XI FES;

della qualità dell'intero ventaglio delle misure di supporto di cui all'articolo 6 dell'Accordo interno;

delle segnalazioni della Corte dei conti europea del 5 settembre 2013, che ha concluso annotando che «i sistemi di su-

pervisione e di controllo sono parzialmente efficaci nel garantire la legittimità e la regolarità dei pagamenti alla base dei conti» e che «il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte per le operazioni di spesa dell'ottavo, non e decimo FES è pari al 3,0 per cento», sicché, a giudizio della Corte medesima, «vista l'importanza dei rilievi espressi ...a sostegno del giudizio negativo sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sono inficiati da errori in misura rilevante» e delle sue conseguenti raccomandazioni in materia di monitoraggio, supervisione ed *audit*;

d) posto che, in sede di analisi dell'impatto della regolazione recata dal provvedimento, si annota (Sezione 5, paragrafo A), che «dall'intervento regolatorio non derivano svantaggi. Verranno, anzi, sensibilmente migliorati i rapporti multilaterali e bilaterali con i Paesi ACP, sia nell'ambito delle politiche di sviluppo sia in ambito politico-commerciale»; (Sezione 5, paragrafo B), che «l'opzione prescelta determinerebbe positive ricadute sull'occupazione in considerazione delle opportunità in favore delle PMI italiane, che potranno partecipare alla realizzazione delle iniziative di sviluppo nei Paesi ACP, secondo le procedure dell'UE»; e (Sezione 6) che «il provvedimento non ha incidenze negative sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Indirettamente l'Accordo facilita l'attività delle imprese, accrescendo

la loro competitività a livello europeo» rappresenti la Commissione di merito la necessità di:

procedere con tempestività alla valorizzazione del ruolo del settore privato nella promozione di crescita sostenibile ed inclusiva, alla stregua delle indicazioni della «Agenda for Change»;

procedere con tempestività alla profonda riforma del *CDE-Centre for the Development of Enterprise* o individuare nuovi strumenti in grado di facilitare partenariato, sviluppo di servizi all'impresa, promozione di investimenti, trasferimento di tecnologia e di capacità manageriali;

sviluppare specifiche azioni informative e di accompagnamento alla partecipazione alle iniziative di sviluppo nei Paesi ACP e nei PTOM dedicate al sistema italiano delle PMI attraverso l'attivazione ed il miglior coordinamento delle amministrazioni interessate – a partire dall'ICE fin qui partner privilegiato del CDE – ed il pieno coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni ed agenzie impegnate sul terreno della cooperazione allo sviluppo;

valorizzare il principio della cooperazione delegata per la gestione centralizzata indiretta da parte del nostro Paese di programmi a valere sullo strumento FES in aree e per settori ove il ruolo guida della nostra cooperazione sia riconosciuto in ragione di consolidata presenza territoriale e di sostanziale impegno bilaterale a livello governativo.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro. (COM (2014)6 final) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

#### **La seduta comincia alle 12.40.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro.**  
(COM (2014)6 final).

*(Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 marzo scorso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si era svolta la relazione introduttiva e si era avviato un dibattito di carattere generale.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatore*, ritiene opportuno svolgere un approfondimento sul tema, anche attraverso una interlocuzione con il Governo, segnalando

l'importanza di acquisirne gli orientamenti in ordine al coordinamento tra la proposta di regolamento in esame e il disegno di legge delega, attualmente all'esame del Senato, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A suo avviso, tale approfondimento si rende utile soprattutto in relazione alla previsione, contenuta nel disegno di legge governativo, di una complessiva riforma dei servizi per l'impiego e dell'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione. Segnala, altresì, l'opportunità di acquisire dal Governo indicazioni in ordine a eventuali aggiornamenti della posizione negoziale dell'Esecutivo e alle prospettive di ripresa della proposta nella prossima legislatura europea, anche in vista del semestre di presidenza italiana.

Marialuisa GNECCHI (PD) concorda con l'opportunità di acquisire l'orientamento del Governo sui temi oggetto della proposta in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce di quanto osservato dal relatore, rinvia il seguito dell'esame della proposta di regolamento ad altra seduta, auspicando che in quella sede il Governo possa fornire i chiarimenti richiesti.

**La seduta termina alle 12.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 30 aprile 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.10.

## **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 30 aprile 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.10 alle 13.15.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	67
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	68

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

##### **La seduta comincia alle 8.40.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizio-**

**ni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.**

**C. 2083 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, rileva che Protocollo in esame è finalizzato a dare continuità al partenariato UE-ACP (Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), stante la scadenza del precedente di

tali Protocolli nel 2013: il nuovo Protocollo costituisce dunque il punto centrale dell'Accordo interno attualmente all'esame della Commissione Esteri, volto all'istituzione dell'XI Fondo europeo di sviluppo (FES).

L'Accordo di Cotonou si inserisce nel solco della ormai storica cooperazione europea con i paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico, a partire dalla Convenzione di Yaoundé del 1963, seguita poi dalle cinque Convenzioni di Lomé (1975-1995). L'Accordo di Cotonou è stato sua volta emendato una prima volta nel 2005 a Lussemburgo, e successivamente, nel 2010, nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou.

Nonostante l'evoluzione degli strumenti istituzionali, è rimasto costante l'obiettivo della cooperazione UEACP, ovvero la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, contribuendo alla pace e alla sicurezza, nonché alla stabilizzazione del clima politico in senso democratico, con speciale attenzione allo sviluppo sostenibile.

Lo strumento finanziario che costantemente ha reso possibile la realizzazione della cooperazione UE-ACP è rappresentato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), finanziato dagli Stati membri attraverso contributi obbligatori in ragione – attualmente – dell'Accordo di Cotonou, e rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché con i paesi e territori d'oltremare (PTOM).

L'Accordo interno in esame è volto (articolo 1, c. 1) a istituire l'XI versione del FES ed è stato votato facendo seguito alla Decisione del Consiglio europeo del febbraio 2013, che ha destinato nel periodo 2014-2020 l'ammontare di 30,5 miliardi di euro al finanziamento della cooperazione con i paesi ACP (articolo 1, c. 2) – con un incremento lieve dello 0,2 per cento rispetto alle risorse del X FES.

L'Accordo interno stabilisce una ripartizione dei contributi a carico di ciascuno Stato, come anche le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI): a questo proposito, la

relazione introduttiva al disegno di legge chiarisce come l'Italia manterrà la propria posizione di quarto contributore al FES dopo Germania, Francia e Regno Unito, con un esborso obbligatorio di circa 3.822,429 milioni di euro in sette anni, pari al 12,53 per cento del totale (la percentuale di contribuzione italiana cala rispetto al 12,86 per cento del X FES).

L'articolo 1 dell'Accordo interno in esame prevede altresì che, in caso di adesione di uno Stato all'Unione europea, le quote di ripartizione dei contributi degli Stati membri all'XI FES siano riviste con Decisione del Consiglio, adottata all'unanimità su proposta della Commissione europea (comma 7). Il Consiglio potrà altresì adeguare con Decisione unanime l'ammontare totale delle risorse finanziarie (comma 8). È del pari prevista la possibilità di versare contributi volontari alla Commissione europea o alla BEI da parte di ciascuno Stato membro della UE, che potrà altresì cofinanziare progetti o programmi da esse gestiti (comma 9).

Infine, su proposta della Commissione europea, tanto la UE quanto gli Stati membri verificheranno i risultati, con valutazione del grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi, oltre che degli effetti dell'aiuto fornito (comma 10).

Come nota la relazione tecnica, nella dotazione complessiva dell'XI FES potranno confluire a determinate condizioni anche risorse residue dei FES precedenti. L'XI FES avrà durata settennale, così da farne coincidere l'anno di scadenza con quello dell'Accordo di Cotonou, nonché con la cessazione del quadro finanziario pluriennale della UE per il 2014-2020.

La relazione introduttiva chiarisce infine che l'Accordo interno appare del tutto coerente con la Posizione comune dell'Unione europea adottata in vista del Quarto Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, svoltosi a Busan tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 2011.

La citata Relazione tecnica registra la ripartizione dell'importo complessivo di 30,5 miliardi, nei termini seguenti: 29.089 milioni assegnati al gruppo degli Stati Africa, Caraibi, Pacifico; 364,5 milioni ai

paesi e territori d'oltremare del gruppo PTOM; 1.052,5 milioni assegnati (articolo 6 dell'Accordo interno) alla Commissione europea per le spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione dell'XI FES.

Una parte (1.134 milioni) delle risorse destinate ai paesi ACP è inoltre assegnata alla BEI (Banca europea degli investimenti) per il finanziamento del Fondo investimenti – ad eccezione di tale ultimo Fondo, tutte le risorse destinate all'XI FES saranno gestite dalla Commissione europea. In base all'articolo 5, c. 3 proventi e redditi derivanti dalla gestione del Fondo investimenti a titolo del IX, X e XI FES vengono utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo.

L'articolo 2 dell'Accordo interno concerne la ripartizione delle risorse per gli Stati ACP: in particolare, 24.365 milioni di euro sono destinati a programmi nazionali e regionali, questi ultimi miranti a potenziare la cooperazione e l'integrazione regionale tra gli Stati interessati. Qualora gli Stati interessati siano numerosi, ad essi verranno destinati 3.590 milioni. Una parte di tali risorse potrebbe poi riguardare interventi a carattere umanitario e di emergenza, qualora non finanziabili a valere sull'ordinario bilancio della UE.

Sempre la Relazione tecnica riferisce che la Commissione europea stabilisce e comunica al Consiglio (articolo 7 dell'Accordo interno), entro il 20 ottobre di ciascun anno, lo stato degli impegni, dei pagamenti e delle richieste annuali di contributi da presentare nell'esercizio in corso e con proiezione ai due esercizi seguenti.

Tali quantificazioni dipendono dallo stato di esecuzione dei vari progetti e programmi. Nel medesimo termine del 20 ottobre la Commissione trasmette al Consiglio uno schema di preventivo degli impegni, esborsi e contributi riguardanti i tre esercizi finanziari successivi (articolo 7, c. 5). Le contribuzioni previste dall'Accordo interno all'esame della Commissione Esteri sono obbligatorie, poiché derivano da accordi internazionali: pertanto, in caso di inadempienza lo Stato membro è tenuto al

pagamento di interessi di mora, come previsto dal regolamento finanziario contemplato dall'Accordo interno. Come si è visto, i contributi richiesti agli Stati membri sono basati su previsioni di spesa variabili effettuate dalla Commissione europea, ed è dunque impossibile conoscere anticipatamente lo stanziamento necessario per ciascuno Stato membro della UE – stanziamento che verrà parametrato sulle stime della Commissione europea, e deve essere pertanto quantificato con il disegno di legge di bilancio annuale. La Relazione si spinge tuttavia a ipotizzare uno stanziamento medio di 425 milioni annui per circa nove anni.

Gli articoli 8 e 9 riguardano rispettivamente il Comitato dell'XI FES – istituito presso la Commissione europea – e il Comitato del Fondo investimenti (presso la BEI), delineandone le procedure di voto e la composizione.

L'articolo 10 prevede l'adozione all'unanimità, da parte del Consiglio, del regolamento di esecuzione dell'XI FES, su proposta della Commissione europea e sentita la BEI; nonché, a maggioranza qualificata del Consiglio, di un regolamento finanziario, con il parere anche della Corte dei conti europea.

L'articolo 11 prevede che, per ciascun esercizio finanziario, la Commissione approvi i conti del FES, inviandoli altresì al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti. Anche la BEI invia annualmente una relazione alla Commissione e al Consiglio sulle operazioni finanziate con risorse da essa gestite.

La revisione di alcune parti dell'Accordo interno (articolo 12) può avvenire da parte del Consiglio – all'unanimità – su proposta della Commissione ed eventualmente della BEI. L'Accordo interno, prevede l'articolo 13 di esso, si applica in conformità alla Decisione 2010/427/UE, con la quale sono stati stabiliti organizzazione e funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di quattro articoli: il primo reca

l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, per i cui oneri – come già osservato non preventivamente quantificabili – si rimanda alle risorse individuate in bilancio per la cooperazione UE-ACP, ai sensi della legge n. 81 del 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, cap. 1647; si segnala a tale proposito che il cap. 1647 risulta finanziato, per ciascuna annualità del triennio 2014-2016, con 470 milioni di euro.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Gea SCHIRÒ (PI) sottolinea come all'istituzione dell'XI Fondo europeo di sviluppo richieda un ingente impegno di risorse, sebbene ripartite su una durata settennale. Ritiene in proposito di particolare importanza raccomandare alla Commissione di merito l'opportunità di garantire adeguate forme di vigilanza e di pianificazione delle spese, anche in considerazione della posizione di quarto contributore al FES dell'Italia.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.**

**C. 2280 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame trae origine dal regolamento CE 550/2004 e successive

modifiche, che riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo. In particolare, l'articolo 9-bis di detto regolamento è dedicato ai blocchi funzionali di spazio aereo.

Si tratta di una fattispecie volta a ridurre la frammentazione nell'utilizzazione degli spazi aerei, data dal fatto che ogni volta che un aereo entra in uno spazio aereo nazionale ricade nell'operatività di un diverso fornitore di servizi di navigazione, sulla base di differenti regole e requisiti operativi. Ognuno di questi fornitori dispone di particolari attrezzature, quando non addirittura di proprie sedi di formazione. Tale frammentazione ha impatto sulla sicurezza, limita le capacità e accresce i costi. Dando vita a blocchi funzionali di spazio aereo, gli Stati membri della UE contigui territorialmente, in una classica « cooperazione rafforzata » in base al diritto europeo, mirano ad accrescere la cooperazione per giungere ad una più razionale organizzazione dello spazio aereo e della fornitura dei servizi inerenti.

L'articolo 9-*bis* prevede dunque, entro il 4 dicembre 2012, l'adozione da parte degli Stati membri di tutte le misure necessarie per garantire nell'area di propria pertinenza l'attuazione di blocchi funzionali di spazio aereo: ove opportuno, la cooperazione tra gli Stati membri potrà estendersi alla partecipazione di paesi terzi. Caratteristiche e condizioni dei blocchi di spazio aereo saranno tra l'altro quelle di fondarsi su un'analisi dei valori di sicurezza, di consentire l'uso dello spazio aereo in coerenza con la rete europea delle rotte, di ottimizzare le attuali regioni di informazioni di volo assicurando la compatibilità tra le varie zone dello spazio aereo europeo, di conformarsi alle condizioni prescritte negli accordi regionali conclusi nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

Un blocco funzionale di spazio aereo potrà essere istituito solo in base ad un Accordo tra tutti gli Stati membri – ed

eventualmente tutti i paesi terzi – che hanno responsabilità su una parte dello spazio aereo in esso ricompreso.

Segnala che le previsioni del Regolamento CE 550/2004 sono state finora recepite in nove diverse iniziative regionali per la formazione di blocchi funzionali di spazio aereo: oltre al Blue Med – al quale peraltro partecipano come osservatori anche l'Egitto, la Tunisia, l'Albania e la Giordania – sono stati già legalmente stabiliti e notificati alla Commissione europea il blocco funzionale riguardante l'Irlanda/Regno Unito e quello tra Danimarca e Svezia. Vi sono inoltre ulteriori iniziative in corso.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo in esame, esso consta di 38 articoli e di un allegato contenente l'elenco delle Autorità nazionali di supervisione Blue Med.

Le disposizioni più rilevanti riguardano anzitutto l'articolo 2, sull'obiettivo dell'Accordo, nel quale peraltro viene precisato che esso non prevede la creazione di un'organizzazione con personalità giuridica internazionale.

L'articolo 3 prevede l'applicazione delle norme del presente Accordo agli spazi aerei relativi alle Regioni di informazioni di volo (FIR) e alle Regioni di informazioni di volo superiori (UIR) assegnate agli Stati membri interessati dagli Accordi regionali dell'ICAO sulla navigazione aerea; vi è inoltre una clausola di salvaguardia nei confronti della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago e di ogni altro accordo internazionale vincolante. Un'ulteriore salvaguardia è contenuta nell'articolo 4 nei confronti della completa ed esclusiva sovranità di ciascuno Stato membro sul proprio spazio aereo; nonché requisiti nazionali inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, e le necessità di difesa nazionale.

L'articolo 5 ribadisce sinteticamente gli obiettivi dell'Accordo, mentre l'articolo 6 riguarda gli impegni assunti con l'Accordo dagli Stati ad esso partecipanti. L'articolo 8 riguarda il coordinamento e la cooperazione tra l'aviazione civile e militare nell'uso dello spazio aereo, salvaguar-

dando gli irrinunciabili diritti alla sicurezza e alla difesa degli Stati partecipanti. In base all'articolo 9 gli Stati membri facilitano all'interno del blocco funzionale Blue Med la fornitura dei servizi di traffico aereo, di comunicazione, navigazione e sorveglianza, meteorologici e di informazioni aeronautiche. In base all'articolo 16, poi, gli Stati membri si sforzano di raggiungere la massima armonizzazione delle loro politiche tariffarie nazionali per il traffico all'interno dello spazio aereo interessato.

L'articolo 19 istituisce il Consiglio di governo Blue Med, come organo decisionale comune per la migliore applicazione dell'Accordo in esame. Il successivo articolo 20 specifica in dettaglio le competenze del Consiglio di governo, mentre l'articolo 21 ne disciplina il funzionamento.

In base all'articolo 22, l'Accordo Blue Med comporta la costituzione di tre Comitati, ovvero il Comitato di coordinamento civile/militare, il Comitato delle autorità nazionali di supervisione e il Comitato dei fornitori di servizi di navigazione, i quali riferiscono direttamente al Consiglio di governo.

Appositi piani coordinati saranno sviluppati all'interno del blocco funzionale Blue Med per i casi di emergenza, in ossequio alle norme della Convenzione di Chicago e tenendo in considerazione gli accordi civili e militari attualmente esistenti (articolo 23). Del pari, gli Stati membri dell'Accordo si impegnano (articolo 24) a cooperare in caso di necessità di ricerca e soccorso di aeromobili a livello transfrontaliero. Assai importante quanto previsto dall'articolo 25 in materia di responsabilità civile: all'interno dello spazio interessato, infatti, uno Stato membro si impegna a risarcire i danni causati da eventi occorsi nel proprio spazio aereo, sotto la propria responsabilità, o per colpa di un fornitore di servizi di navigazione aerea a quello Stato riconducibile. Eventuali investigazioni su incidenti gravi sono disciplinate dal successivo articolo 26, mentre l'articolo 27 prevede adeguati meccanismi di segnalazione degli inconvenienti

tra tutti gli Stati membri, nonché adeguata circolazione delle informazioni riguardanti la sicurezza all'interno del blocco funzionale Blue Med.

In base all'articolo 28 l'Accordo in esame è aperto all'adesione di ciascuno Stato il cui spazio aereo sia adiacente a quello Blue Med: l'effettiva adesione è subordinata alla valutazione della domanda da parte del Consiglio di governo. È altresì previsto – articolo 29 – che uno Stato membro possa recedere dall'Accordo in esame, previa notifica per iscritto al Consiglio di governo e al Depositario (che, in base al successivo articolo 37, è il Governo della Repubblica italiana), con effetto dopo un anno dalla data di ricevimento di detta notifica da parte del Depositario. Le modifiche all'Accordo in esame sono disciplinate dall'articolo 30. In caso di decisione comune sulla risoluzione dell'Accordo, che sarà adottata all'unanimità e realizzata attraverso una dichiarazione scritta, resta inteso che gli Stati membri determinano congiuntamente i costi risultanti dalla risoluzione (articolo 31). L'applicazione dell'Accordo (articolo 32) può essere sospesa in ogni momento da ciascuno Stato membro per salvaguardare l'ordine pubblico nazionale, gli interessi di sicurezza e difesa del proprio Stato, e in caso di conflitti e tensioni internazionali: la decisione è immediatamente notificata per iscritto al Consiglio di governo, agli altri Stati membri dell'Accordo, all'ICAO, alla Commissione europea e al Depositario. Qualunque controversia sull'interpretazione dell'Accordo, sulla scorta dell'articolo 33, se non risolta in via amichevole entro sei mesi, è trasmessa al Consiglio di governo e, in caso anche questo non riesca a risolvere la disputa, devoluta all'arbitrato, i cui costi sono sostenuti dagli Stati membri che partecipano alla relativa procedura. La decisione del tribunale di arbitrato è vincolante per gli Stati interessati. L'articolo 34 riguarda la possibilità che all'Accordo Blue Med partecipino *partner* associati, previo parere positivo del Consiglio di governo e firma di uno specifico Accordo di associazione,

da ratificare da parte di tutti gli Stati interessati. Il Consiglio di governo determina altresì (articolo 35) i costi comuni dell'istituzione del blocco funzionale, che sono ripartiti collettivamente. L'Accordo in esame è registrato presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, in ossequio all'articolo 83 della Convenzione di Chicago (articolo 36). Infine, l'Accordo entra in vigore 30 giorni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica presso il Governo italiano (articolo 38). L'allegato 1, come già illustrato, riporta l'elenco delle Autorità nazionali di supervisione Blue Med: per l'Italia si tratta dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – approvato dal Senato il 3 aprile scorso – si compone di quattro articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni di carattere finanziario del provvedimento, per i cui oneri si rimanda alle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV S.p.A.), ciascuno per le parti dell'Accordo di propria competenza. Pertanto, come evidenziato anche dalla relazione tecnica comunque allegata al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, la stessa non reca oneri per la finanza pubblica – la sola ipotesi della procedura arbitrale di cui all'articolo 33 dell'Accordo potrebbe coinvolgere lo Stato, ma si tratta di mera eventualità, alla quale si potrà eventualmente far fronte con i fondi esistenti a legislazione vigente.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ricorda infine come la ratifica dell'Accordo in esame sia necessaria per poter replicare alla nota della Commissione europea che, in base all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, ha proceduto il 26 settembre 2013 a contestare all'Italia la mancata ratifica dell'Accordo, invitando il nostro Paese a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.

Stefano VIGNAROLI (M5S) esprime l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che potrà verosimilmente determinare un aumento di valore delle azioni dell'ENAV. Manifesta la preoccupazione che tale valorizzazione possa essere finalizzata ad intenzioni di vendita dell'Ente da parte dello Stato.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.**

**C. 2309 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 aprile 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, anche alla luce di quanto illustrato nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) che in premessa richiama la necessità per la Banca d'Italia di avvalersi di consulenze esterne, al fine di consentire l'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE ai sensi del regolamento n. 1024/2013; ciò al fine di procedere nella direzione della realizzazione dell'unione bancaria europea.

Dalila NESCI (M5S) ribadisce le perplessità manifestate nella seduta ieri ed auspica che presso la Commissione Finanze possano essere apportate le necessarie modifiche al testo, al fine di ga-

rantire maggiore trasparenza e controllo circa il previsto obbligo dei soggetti terzi coinvolti di riferire delle informazioni e dei dati acquisiti esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia; almeno in caso di ipotesi di reato occorrerebbe prevedere la comunicazione alla autorità giudiziaria.

Rileva inoltre che le disposizioni introdotte dal comma 1-*bis* dell'articolo 1, in materia di conflitto di interessi dei consulenti, per la loro genericità non significano nulla; auspica in proposito che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sappia individuare i casi specifici nei quali si configura il conflitto di interessi.

Osserva infine che, come evidenziato dal relatore nell'illustrazione del provvedimento, laddove necessario, per far fronte a eventuali residue esigenze di ricapitalizzazione delle banche, potrebbe essere necessario ricorrere all'intervento pubblico. Osserva come sul punto sia già intervenuto il decreto-legge 133 del 2013, cd. Imu-Banca d'Italia, attualmente al vaglio della Commissione europea per dubbi circa la sua compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Deve purtroppo rilevare in proposito come la XIV Commissione, per l'ennesima volta, si appresti a votare un parere favorevole senza preoccuparsi del contrasto che le disposizioni assumono rispetto al diritto dell'Unione europea e richiama al riguardo il Presidente alle responsabilità del ruolo ricoperto.

Gea SCHIRÒ (PI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che contribuisce a colmare un vulnus approvando, anche da parte italiana, la disciplina che consente di procedere verso una unione bancaria europea.

Marina BERLINGHIERI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sul parere formulato. Il decreto-legge in esame si inserisce in un processo di straordinaria importanza nel cammino verso l'integra-

zione europea, che passa, oltre che da una unione bancaria, da un sistema comune di garanzia dei depositi bancari, sul quale si è purtroppo ancora in grave ritardo.

Adriana GALGANO (SCpI) preannuncia il voto convintamente favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta

di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 9.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.20.

ALLEGATO

**DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia (C. 2309 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2309 Governo, approvato dal Senato, recante « DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia »;

considerato che il decreto-legge n. 25 del 2014 consente alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita (*comprehensive assessment*) condotto dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;

richiamata la nota della BCE del 23 ottobre 2013 («Valutazione approfondita ottobre 2013»), nella quale sono state rese note le modalità con le quali la BCE intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento sul meccanismo di vigilanza unico;

osservato che tale valutazione – secondo la BCE – costituisce un elemento essenziale nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, utile per fare chiarezza sulle banche che saranno soggette alla vigilanza diretta della Banca centrale europea, e che l'istituzione di tale meccanismo rappresenta uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell'unione bancaria

in Europa, mirante a salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche;

ricordato che la BCE concluderà la valutazione approfondita del sistema bancario nell'ottobre 2014, anteriormente all'assunzione dei nuovi compiti di vigilanza nel novembre 2014;

richiamato il paragrafo 4 del citato regolamento, in cui si stabilisce che a decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell'assunzione dei suoi compiti, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 (enti creditizi, società di partecipazione finanziaria), di fornirle tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante;

considerato che il ricorso a società del settore privato si rende necessario data la complessità dell'esercizio e per garantire il rispetto dei tempi previsti e degli standard richiesti;

considerato altresì che il ricorso a società del settore privato è finalizzato a rafforzare l'indipendenza e la credibilità dell'esercizio e che – per questa ragione – anche gli altri Paesi, compresi quelli dotati di un adeguato corpo ispettivo come l'Italia, hanno deciso di avvalersi di esperti esterni indipendenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. S. 1413 Governo (Parere alle Commissioni riunite 8 <sup>a</sup> e 13 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	70
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	88
DL 34/2014: Rilancio dell'occupazione. S. 1464 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 11 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	73
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	90
Revisione della Parte II della Costituzione. S. 7 Calderoli, S. 35 Zeller, S. 127 Lanzillotta, S. 414 Stucchi, S. 543 d'iniziativa popolare, S. 574 Zanettin, S. 1195 Calderoli, S. 1264 Sacconi, S. 1281 De Poli, S. 1368 Barani, S. 1392 Buemi, S. 1397 Tocci, S. 1406 Sacconi, S. 1408 Sonogo, S. 1414 Tremonti, S. 1415 Compagna, S. 1416 Monti, S. 1420 Chiti, S. 1426 De Petris, S. 1429 Governo e S. 1454 Minzolini (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.*

#### La seduta comincia alle 8.10.

**DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.**

**S. 1413 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> del Senato).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 15 aprile 2014.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), *relatore*, presenta una proposta di

parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Illustrando la proposta di parere, sottolinea che la Corte costituzionale, in particolare con le sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010, ha chiarito che la materia dell'edilizia residenziale pubblica – che non è espressamente contemplata nei due elenchi di materie contenuti nell'articolo 117 della Costituzione – tocca per aspetti diversi tutti e tre i livelli normativi previsti dalla Costituzione, cioè la competenza esclusiva dello Stato, la competenza concorrente di Stato e regioni e la competenza residuale e quindi esclusiva delle regioni. Più precisamente, il primo livello normativo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti e la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale: questo aspetto rientra, secondo la Corte,

nella competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica: questo aspetto ricade, secondo la Corte, nella materia « governo del territorio », che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è di legislazione concorrente. Il terzo livello normativo riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono subentrati ad opera della legislazione regionale: questo aspetto, sempre secondo la Corte, rientra nella competenza legislativa esclusiva delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, in base al quale, secondo il criterio di residualità, sono di competenza regionale tutte le materie non espressamente menzionate negli elenchi di competenze statali e concorrenti.

Ciò premesso, rileva che alcune disposizioni del decreto-legge in esame incidono in qualche misura proprio sulla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, e quindi su una competenza esclusiva delle regioni. Si tratta, in particolare, degli articoli 3, 4, 8 e 10, che dettano misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, per l'adozione di un piano nazionale di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il riscatto a termine dell'alloggio sociale e per la promozione di politiche di edilizia residenziale sociale.

Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe esprimere parere favorevole, nel contempo però evidenziando la necessità che il testo sia modificato nel senso di prevedere che gli aspetti più direttamente riconducibili alla gestione del patrimonio edilizio in questione siano definiti mediante accordi in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, anziché mediante norme poste dal legislatore statale. Sulla base dello stesso ordine di considerazioni, il parere auspica la previsione dell'intesa in sede di Conferenza

Stato-regioni sul decreto ministeriale che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di edilizia popolare, come pure sul decreto interministeriale che definisce i criteri di ripartizione, tra le regioni, delle risorse stanziare per l'attuazione degli interventi di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nel contempo, ritiene che la Commissione dovrebbe segnalare alle Commissioni di merito del Senato l'opportunità di lasciare alle regioni una maggiore discrezionalità nella ripartizione tra i comuni dei fondi previsti dal comma 6 della legge n. 431 del 1998, come pure di prevedere che le risorse revocate a seguito del monitoraggio previsto dall'articolo 11 del decreto-legge siano riassegnate secondo criteri premiali, quindi favorendo le regioni che utilizzano le risorse assegnate e garantiscono l'avanzamento degli interventi.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore, che del resto tocca questioni che sono state sollevate anche nelle Commissioni di merito.

Sottolinea l'importanza di prevedere che i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia popolare siano interamente destinati all'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e non possano, quindi, venire utilizzati da comuni e regioni per il ripiano dei bilanci.

Nell'auspicare che si possa trovare una soluzione normativa che faccia salve le competenze delle regioni, in modo da evitare un contenzioso tra lo Stato e le regioni davanti alla Corte costituzionale, si dice convinto dell'utilità del provvedimento, che allevia un'oggettiva e grave difficoltà di ampi strati della popolazione, che non riguarda, tra l'altro, soltanto gli abitanti delle aree metropolitane.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL), nel concordare con il senatore Ranucci sul fatto che il problema del disagio abitativo non riguarda soltanto

le aree metropolitane, osserva che si tratta di un problema che, a seguito dei cambiamenti del tessuto sociale e dell'organizzazione economica del Paese intervenuti con gli anni, per esempio per effetto dell'immigrazione da altri Paesi, riguarda ormai anche le aree circostanti gli insediamenti urbani veri e propri.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), nel condividere le considerazioni dei senatori Ranucci e Pagnoncelli in merito alla necessità di considerare l'emergenza abitativa un problema diffuso, e non circoscritto alle città, ricorda che al Senato è stato presentato nelle Commissioni riunite di merito l'ordine del giorno G/1413/3/8, con il quale si impegna il Governo ad aggiornare l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa in vista dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge.

Il presidente Renato BALDUZZI osserva che le questioni sollevate nel corso del dibattito – ed in particolare quelle evidenziate dalla proposta di parere del relatore – fanno emergere un problema più generale che si pone nella prospettiva della riforma del titolo V della parte II della Costituzione delineata dal disegno di legge del Governo (S. 1429). Premesso che non è questa la sede per parlarne, si limita a rilevare come il citato disegno di legge – che, per far riferimento soltanto a profili rilevanti per la materia del decreto-legge in titolo, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato l'adozione delle « norme generali sul governo del territorio » e alla legislazione delle regioni, nell'ambito delle competenze espressamente indicate, la « pianificazione del territorio regionale » – ha un impatto potenzialmente dirompente sull'equilibrio del riparto di competenze tra Stato e regioni quale si è venuto consolidando nel corso dei decenni, soprattutto dell'ultimo, e che ha visto le regioni, e alcune più di altre, acquisire un ruolo importante nel governo del territorio. A ciò si aggiunga che anche le competenze espressamente riconosciute alle regioni

possono essere attratte dallo Stato in forza dell'ampia clausola di supremazia dello Stato prevista dal disegno di legge del Governo, in base alla quale lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ma altresì quando lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), *relatore*, considerato che la Commissione si accinge a passare al voto, osserva che c'è un punto del decreto-legge che personalmente trova non del tutto convincente, ma del quale non ha voluto fare menzione nella sua proposta di parere in quanto non riguarda le competenze della Commissione. Si riferisce alla volontà di favorire la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia pubblica, che è certamente condivisibile dal punto di vista degli interessati, ma che costringe lo Stato e le regioni a una continua attività edilizia finalizzata ad assicurare a tutti la proprietà dell'abitazione.

Il presidente Renato BALDUZZI ricorda che è la stessa Costituzione, all'articolo 47, secondo comma, a prevedere che la Repubblica debba favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, oltre che alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Al riguardo rileva che si può forse discutere se si tratti di un principio ancora attuale, ma che senza dubbio è stato importante per la storia italiana. Non c'è dubbio infatti che a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso la Repubblica – e in questo si trovarono d'accordo i due maggiori partiti del Paese – abbia favorito l'accesso della popolazione alla proprietà dell'abitazione principale e che questo sia stato importante per moltissime famiglie. Le istituzioni repubblicane hanno attuato la Costitu-

zione anche quanto al favorire l'accesso alla proprietà diretta coltivatrice, mentre non è stato incentivato – contro il dettato costituzionale, ma forse è stato meglio così – l'accesso dei piccoli risparmiatori alla proprietà azionaria delle grandi imprese.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) concorda sull'importanza che ha rivestito per gli italiani la possibilità di accedere alla proprietà della casa di abitazione. Aggiunge che la grandissima propensione degli italiani a investire i propri risparmi nell'acquisto dell'abitazione li ha anche messi al riparo dalla bolla della finanza speculativa internazionale che tanta parte ha avuto nella crisi economica mondiale di questi anni. Esprime anzi il timore che, oggi che le case sono meno accessibili a molti risparmiatori, nasca anche tra gli italiani la tendenza ad investire i risparmi in speculazioni finanziarie dalle conseguenze imprevedibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 34/2014: Rilancio dell'occupazione.**

**S. 1464 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il senatore Roberto RUTA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge n. 34, nel testo iniziale del Governo, in occasione della sua discussione alla Camera dei deputati, e ha espresso su di esso parere favorevole con un'osservazione. La seguente relazione si sofferma pertanto principalmente sulle modifiche apportate al decreto dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 interviene in materia di disciplina generale del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. In particolare, la Camera ha stabilito espressamente il principio che le misure del decreto-legge sono adottate « in considera-

zione della perdurante crisi occupazionale e nelle more dell'adozione di provvedimenti volti al riordino delle forme contrattuali di lavoro » e che resta fermo « che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro ».

In sostanza, il decreto consente la stipulazione di contratti di lavoro a termine e il ricorso a forme di somministrazione di lavoro a tempo determinato senza alcune delle limitazioni previste nella disciplina precedente e introduce inoltre alcune condizioni per la stipulazione dei contratti in questione. In particolare, i contratti non possono avere una durata superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe.

Il numero complessivo di contratti a tempo determinato per ciascun datore di lavoro non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso quel datore di lavoro al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Questo è quanto previsto dal decreto a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera. Il testo originario prevedeva invece come limite il 20 per cento dell'organico complessivo in forza presso il datore di lavoro.

In caso di violazione del limite massimo si prevede – a seguito delle modifiche apportate al testo dalla Camera – che i contratti eccedenti, ad eccezione di quelli instaurati prima dell'entrata in vigore del decreto, siano considerati contratti a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto. Sempre a seguito delle modifiche apportate dalla Camera si prevede inoltre che in sede di prima applicazione restino efficaci i limiti previsti dai vigenti contratti collettivi e che, nella fase transitoria, qualora, alla data di entrata in vigore del decreto, sussista un'eccedenza rispetto al limite del 20 per cento, il datore di lavoro debba a rientrare nel limite entro il 31 dicembre 2014; in caso contrario, questi non può stipulare contratti di lavoro a termine fino al raggiungimento del limite.

Quanto al numero possibile di proroghe del contratto a termine, il testo originario del decreto prevedeva un limite massimo

di otto, che la Camera ha ridotto a cinque, precisando che esse debbano avere luogo comunque nell'arco di trentasei mesi, che è la durata massima del contratto a tempo determinato.

La Camera ha poi integrato la disciplina del diritto di precedenza, in favore del lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi nell'esecuzione di un contratto a termine, per le assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda, entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate. In particolare, la Camera ha previsto che, ai fini del superamento del limite minimo di sei mesi, nella prestazione effettiva dell'attività lavorativa rientri anche il congedo obbligatorio di maternità intervenuto nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato.

La Camera ha previsto, ancora, che il ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisca alle Camere in materia di contratti a tempo determinato e di contratti di apprendistato e ha prorogato dal 31 luglio 2014 al 31 luglio 2015 il termine entro il quale i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico possono essere prorogati o rinnovati per garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'ente locale.

Venendo all'articolo 2, questo reca modifiche alla disciplina dei contratti di apprendistato. In particolare, vengono apportate alcune modifiche al testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, il decreto-legge prevede che il piano formativo individuale sia contenuto direttamente nel contratto scritto di apprendistato, ma in forma sintetica, mentre la disciplina finora vigente richiede che il piano sia redatto per intero in forma scritta e che possa intervenire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto. Il testo originario del decreto eliminava invece l'obbligo di redazione del piano formativo individuale per iscritto.

Mentre il testo originario del decreto sopprimeva la condizione secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di una determinata percentuale degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, la Camera ha previsto che tale condizione si applichi solo ai datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti, anziché dieci, come previsto prima del decreto-legge. La percentuale in questione è stata fissata al 20 per cento, ma sono fatti salvi i diversi limiti eventualmente stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La Camera ha modificato anche l'articolo 2 anche alla lettera c) del comma 1, che era stata oggetto di un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. La disposizione in questione concerne la formazione del lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. La normativa vigente prima del decreto-legge prevedeva che tale formazione fosse obbligatoriamente integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica disciplinata dalle regioni. Il testo originario del decreto aveva reso facoltativa l'integrazione della formazione aziendale con la formazione professionale pubblica disciplinata dalle regioni.

Nel suo parere la Commissione parlamentare per le questioni regionali aveva invitato la Commissione di merito a valutare l'opportunità di ripristinare l'obbligatorietà della formazione professionale pubblica ovvero, in via subordinata, di prevedere che la Conferenza Stato-regioni rivedesse le Linee guida adottate in materia di formazione professionale nell'apprendistato il 20 febbraio 2014.

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, l'integrazione della formazione aziendale con la formazione pubblica è posta come obbligatoria in via generale, ma si prevede che il datore di lavoro sia esentato dall'obbligo se la re-

gione non gli comunica le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica ai sensi delle già ricordate Linee guida del 20 febbraio 2014. La comunicazione, da parte delle regioni, deve pervenire al datore di lavoro entro quarantacinque giorni dal momento in cui il datore di lavoro ha reso nota al centro per l'impiego competente l'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato.

La Camera ha inoltre previsto che i contratti di apprendistato facenti parte del programma sperimentale previsto dall'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 – il quale prevede lo svolgimento di periodi di formazione professionale in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016 – possano essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti per i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Per questi ultimi, il limite minimo di età è pari a diciotto anni – ovvero a diciassette anni nel caso di soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione – mentre il limite massimo è pari a ventinove anni.

L'articolo 2-*bis*, inserito dalla Camera, definisce alcuni profili transitori relativi alle modifiche della disciplina in materia di contratti di lavoro a termine e di contratti di apprendistato, di cui ai precedenti articoli 1 e 2. In particolare, si specifica che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e che sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle norme inserite dal decreto e poi modificate o soppresse in sede di conversione in legge.

Quanto all'articolo 3, cui la Camera ha operato modifiche esclusivamente formali, questo specifica che nell'elenco anagrafico dei servizi pubblici per l'impiego possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia; e che, ai fini della sussistenza dello stato di disoccupazione, la dichiara-

zione dell'interessato che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, può essere resa recandosi presso qualsiasi servizio pubblico per l'impiego competente, mentre la norma fino ad ora vigente prevede che ci si rechi nel centro per l'impiego competente in base al domicilio del soggetto.

L'articolo 4 prevede innanzitutto – ai commi 1-4, cui la Camera ha apportato limitate modifiche – la costituzione di un sistema telematico di verifica della regolarità contributiva; prevede inoltre – al comma 5-*bis*, introdotto dalla Camera – che il ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisca alle Camere sull'attuazione del sistema telematico in questione.

L'articolo 5, infine, riguarda i contratti di solidarietà. In particolare, viene modificato l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, il quale prevede che i datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà – ad eccezione di alcune tipologie – hanno diritto, nei limiti delle disponibilità e per un periodo non superiore ai due anni, a una riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale relativa ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La riduzione della contribuzione è di regola del 25 per cento, ma è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 (ossia per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Nel caso in cui, poi, la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore al 30 per cento, la riduzione della contribuzione è fissata al 35 per cento, come regola, e al 40 per cento nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2.

La Camera ha sostanzialmente rivisto questa disciplina, fissando in ogni caso al 35 per cento la misura della riduzione di contribuzione e lasciando quindi cadere sia la differenza di regime tra parti del territorio, sia l'elevazione della riduzione di contribuzione in presenza di una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento.

La Camera ha inoltre previsto che i contratti di solidarietà siano depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole, nelle cui premesse si riferisce delle modifiche apportate dalla Camera all'articolo 2, comma 1, lett. c), relativamente, quindi, al ripristino dell'obbligo, per il datore di lavoro, di integrare la formazione professionale svolta in azienda con l'offerta formativa pubblica disciplinata dalle regioni.

Il presidente Renato BALDUZZI invita il relatore a fare menzione, nelle premesse della sua proposta di parere, del fatto che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere espresso sul decreto-legge alla Camera, aveva chiesto il ripristino dell'obbligo in questione.

Il senatore Roberto RUTA (PD), accogliendo l'invito del presidente, modifica la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo formulata.

#### **Revisione della Parte II della Costituzione.**

**S. 7 Calderoli, S. 35 Zeller, S. 127 Lanzillotta, S. 414 Stucchi, S. 543 d'iniziativa popolare, S. 574 Zanettin, S. 1195 Calderoli, S. 1264 Sacconi, S. 1281 De Poli, S. 1368 Barani, S. 1392 Buemi, S. 1397 Tocci, S. 1406 Sacconi, S. 1408 Sonogo, S. 1414 Tremonti, S. 1415 Compagna, S. 1416 Monti, S. 1420 Chiti, S. 1426 De Petris, S. 1429 Governo e S. 1454 Minzolini.**  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione affari costituzionali del Senato sui disegni di legge di revisione della parte II della Costituzione.

Si tratta – al momento e salva l'eventuale congiunzione di nuovi provvedimenti – di circa cinquanta progetti di legge, tra i quali il disegno di legge del Governo (S. 1429). Di questi cinquanta progetti, circa venti sono assegnati per il parere alla Commissione parlamentare per le questioni regionali: sono, più in dettaglio, i disegni di legge S. 7 Calderoli, S. 35 Zeller, S. 127 Lanzillotta, S. 414 Stucchi, S. 543 d'iniziativa popolare, S. 574 Zanettin, S. 1195 Calderoli, S. 1264 Sacconi, S. 1281 De Poli, S. 1368 Barani, S. 1392 Buemi, S. 1397 Tocci, S. 1406 Sacconi, S. 1408 Sonogo, S. 1414 Tremonti, S. 1415 Compagna, S. 1416 Monti, S. 1420 Chiti, S. 1426 De Petris, S. 1429 Governo e S. 1454 Minzolini.

La Commissione affari costituzionali, che ha iniziato la discussione il 15 aprile scorso, ha svolto il 24 aprile alcune audizioni per l'istruttoria dei lavori, ascoltando rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, della CGIL, della CISL, della UIL e dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica.

La medesima Commissione, che inizialmente aveva stabilito di concludere la discussione generale nella giornata di ieri, adottando un testo base, ha poi rinviato i suoi lavori alle sedute previste per oggi, con l'obiettivo di concludere la discussione generale.

Ciò premesso, va detto che i disegni di legge in esame prospettano un ampio ventaglio di proposte di modifica costituzionale, con il comune obiettivo di offrire una soluzione a quelle che sono considerate disfunzioni dell'attuale sistema istituzionale. Le proposte intervengono sul titolo I e sul titolo V della parte II della Costituzione e sulla disposizione costituzionale relativa al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 99 della Costituzione stessa. In alcuni casi si tratta di modifiche puntuali, in altri casi di riforme ampie e radicali.

Premesso che le proposte di legge in esame prevedono numerosi interventi di

riforma – tra cui la riduzione del numero dei parlamentari, il rafforzamento della posizione del Governo in Parlamento, soprattutto nell’ambito del procedimento legislativo, nonché misure per ricondurre entro un argine certo la decretazione d’urgenza – la presente relazione si sofferma soltanto sugli aspetti di più diretto interesse della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Per quanto concerne il superamento del bicameralismo perfetto, le proposte formulate dai progetti di legge riguardano la composizione e le funzioni delle Camere, ed in particolare della seconda Camera. Nell’ottica di un sistema bicamerale non più paritario, molte delle proposte in esame incidono sul procedimento legislativo, sul rapporto di fiducia, sugli istituti di raccordo tra Parlamento e Governo, sul raccordo con gli enti territoriali e con l’Unione europea, sulle modalità di elezione degli organi per i quali la Costituzione vigente prevede il concorso paritario dei due rami del Parlamento. Un elemento comune a molte proposte di legge è l’attribuzione alla Camera dei deputati della funzione di indirizzo politico e del rapporto di fiducia con il Governo e al Senato del ruolo di controllo e di garanzia, nonché di rappresentanza dei territori.

Più in dettaglio, il disegno di legge del Governo n. 1429 sancisce il principio dell’esclusività della Camera dei deputati quanto a rappresentanza della Nazione e titolarità dell’indirizzo politico. Il Senato – trasformato in organo elettivo di secondo grado e denominato Senato delle autonomie – non partecipa più, quindi, alla rappresentanza della Nazione. Si mantiene, per i membri del Senato, il solo divieto di mandato imperativo. L’Assemblea del Senato rappresenta le istituzioni territoriali ed è esclusa dalla partecipazione all’indirizzo politico e dalla relazione fiduciaria con il Governo.

Per quanto concerne la composizione, il Senato diventa un organo di secondo grado, formato da senatori eletti da ciascun Consiglio regionale e da un collegio di sindaci di ciascuna Regione. Queste assemblee scelgono, al proprio interno e

con voto limitato, rispettivamente due senatori. Ai due senatori membri del Consiglio regionale si aggiunge di diritto il presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma. Ai due sindaci eletti si aggiunge di diritto il sindaco del Comune capoluogo della Regione o della Provincia autonoma. A ciascuna Regione spettano così sei senatori, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, cui ne spettano otto, vale a dire la somma dei quattro che spettano a ciascuna delle due Province autonome. La durata del mandato coincide con quella dell’organo di « provenienza »: Giunta o Consiglio regionale. Pertanto il Senato non ha scioglimento e diventa un organo con rinnovo parziale « continuo », a seconda della scadenza delle sue varie componenti. Le modalità di elezione dei senatori sono demandate ad apposita legge.

Ai membri rappresentanti dei territori possono aggiungersi ventuno senatori di nomina del Presidente della Repubblica, scelti – secondo la medesima formula prevista attualmente dall’articolo 59 della Costituzione per i senatori a vita – tra i cittadini che abbiano « illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ».

Quanto alle funzioni del Senato, queste sono le seguenti: competenza paritaria con la Camera per i disegni di legge costituzionale e di revisione costituzionale; concorso alla funzione legislativa, seppure nella forma di « proposta » di modificazioni ai disegni di legge; « raccordo » tra Stato ed enti territoriali; partecipazione alla fase ascendente e discendente del procedimento di formazione degli atti normativi dell’Unione europea; verifica dell’attuazione delle leggi statali e « valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio ».

Il procedimento legislativo si configura pertanto come sostanzialmente monocamerale, con la possibilità, per il Senato, di pronunciarsi sui disegni di legge nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. In particolare, dopo la trasmissione al Senato del disegno di legge approvato dalla Camera, è possibile, su richiesta di

un terzo dei componenti, che i senatori procedano all'esame del testo proponendo eventuali modifiche. Le proposte di modifica del Senato innescano una fase di discussione presso la Camera dei deputati, alla quale spetta di deliberare in via definitiva. La proposta di modificazioni del Senato ha effetti rinforzati in una serie di materie, per lo più aventi rilevanza territoriale, nel senso che in queste materie la proposta contraria o condizionata del Senato può essere disattesa dalla Camera dei deputati solo a condizione che la votazione finale avvenga a maggioranza assoluta dei componenti. La Camera dei deputati è sempre l'organo preposto alla prima lettura dei provvedimenti.

Il Senato può inoltre formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera. Può svolgere attività conoscitive, ma non inchieste parlamentari. Le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera sono rimesse al regolamento del Senato.

Il disegno di legge n. 35 Zeller e altri prevede un bicameralismo differenziato nel quale il Senato rappresenta il punto di raccordo tra le potestà legislative e normative delle autonomie territoriali e quelle dello Stato. La rappresentanza politica spetta alla sola Camera dei deputati come pure la correlata responsabilità politica, che trova la sua espressione nel rapporto di fiducia con il Governo.

È ridefinita la composizione del Senato, che assume il nome di Senato federale della Repubblica. L'organo non è più eletto a suffragio universale e diretto, bensì dalle Assemblee elettive regionali e dai Consigli delle autonomie locali, secondo modalità da definire con legge dello Stato, secondo vincoli stabiliti in Costituzione. Nella proposta Zeller, però, il Presidente e gli altri componenti delle Giunte regionali non sono eleggibili a senatore. Anche in questo caso, una quota di senatori è eletta in rappresentanza delle autonomie locali: sono eleggibili i componenti dei consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane. I senatori restano in carica fino alla elezione dei nuovi senatori.

Si prevede anche la revisione della funzione legislativa dello Stato. In particolare vengono configurati due diversi procedimenti legislativi: un procedimento bicamerale paritario, in cui la Camera e il Senato federale esercitano collettivamente la funzione legislativa per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi in materia elettorale, le leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, le leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate in singoli articoli della Costituzione, le leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza e leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, la proposta Zeller prevede che, dopo l'approvazione da parte della Camera, i disegni di legge siano trasmessi al Senato, che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato federale non approvi le modifiche entro il termine, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il disegno di legge n. 1195 Calderoli propone un modello di bicameralismo differenziato ispirato, secondo la relazione introduttiva, allo schema seguente: la legislazione alla Camera, la sussidiarietà al Senato. In sostanza, si attribuisce alla Camera l'esclusività del rapporto di fiducia con il Governo e al Senato la rappresentanza degli enti territoriali e il rapporto con le istanze sovranazionali. Il Senato è pensato quindi come il luogo dove si realizzano le garanzie per le autonomie territoriali e le minoranze, in modo da compensare il rafforzamento, in chiave maggioritaria, dell'asse Governo-maggioranza parlamentare della Camera dei deputati.

La doppia lettura conforme di Senato e Camera rimane soltanto per le materie che riguardano gli aspetti fondamentali della

vita democratica, che il disegno di legge Calderoli individua nelle seguenti: leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali; leggi sui diritti civili e politici; leggi previste da alcuni specifici articoli della Costituzione; leggi elettorali e altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente. Su tutta la legislazione ordinaria vertente su materie diverse da queste, la deliberazione definitiva spetta alla Camera dei deputati. Tuttavia, come norma di salvaguardia, si prevede la possibilità di una pronuncia del Senato, a richiesta di una minoranza qualificata di senatori.

L'espansione dei poteri della Camera dei deputati e del Governo è riequilibrata inoltre dall'attribuzione di funzioni di controllo al Senato su tutte le nomine pubbliche di maggior rilievo. La limitazione del contenzioso davanti alla Corte costituzionale sulle questioni regionali è invece realizzata attraverso il filtro del Senato, che si esercita prima dell'approvazione della legge, in caso di leggi statali, e successivamente, in caso di leggi regionali. Più in particolare, si prevede che il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, possa promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, acquisito il parere vincolante del Senato della Repubblica. La Regione, a sua volta, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può a sua volta promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. Non è però proponibile il giudizio di legittimità costituzionale da parte delle Regioni sulle leggi approvate nello stesso testo dal Senato e dalla Camera. Inoltre, il Senato, a maggioranza assoluta dei componenti, può promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale ovvero di una legge approvata dalla Camera in un testo difforme da quello deliberato dal Senato.

Il disegno di legge n. 1406 Sacconi ed altri prevede che il Parlamento si componga dell'Assemblea nazionale e del Senato delle Regioni. L'Assemblea nazionale è la Camera titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo. Il Senato delle Regioni rappresenta le comunità territoriali. Partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa ed esercita le funzioni di raccordo tra lo Stato e le autonomie locali, nonché, secondo quanto previsto con legge approvata da entrambe le Camere, le funzioni di raccordo fra lo Stato e l'Unione europea nelle materie di competenza regionale. Esercita altresì le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi statali e regionali e di valutazione delle politiche pubbliche. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il Senato delle Regioni è eletto a suffragio universale e diretto, a base regionale. Per favorire un più intenso raccordo del Senato con le autonomie regionali è previsto che ne siano membri di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e che i senatori eletti in ciascuna Regione possano partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma. Inoltre, è previsto che l'elezione dei senatori avvenga contestualmente e in modo collegato all'elezione del Consiglio della rispettiva regione o provincia autonoma.

Per quanto attiene alla funzione legislativa, il disegno di legge Sacconi n. 1406 prevede che questa sia esercitata dalle due Camere e che siano approvate da entrambe le Camere le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi previste da specifiche disposizioni costituzionali, nonché la legge per l'elezione del Senato e le altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente. Ogni altra legge è approvata dal-

l'Assemblea nazionale e viene quindi trasmessa al Senato, che, entro dieci giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarla. In questo caso, il Senato si pronuncia nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il relativo disegno di legge è trasmesso all'Assemblea nazionale, che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata.

Il disegno di legge n. 1420 Chiti prevede che il rapporto fiduciario si instauri tra il Governo e la sola Camera dei deputati e trasforma il Senato della Repubblica in Senato delle Autonomie e delle Garanzie. Il nuovo Senato è eletto su base regionale, tenuto conto del necessario equilibrio di genere. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto; i senatori elettivi sono cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La funzione legislativa – nel disegno di legge Chiti – è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi in materia di sistemi elettorali, di ordinamenti dell'Unione europea, di tutela delle minoranze linguistiche e per le leggi previste da specifiche disposizioni della Costituzione. Le altre leggi sono approvate dalla Camera, secondo il seguente procedimento. Ogni disegno di legge viene presentato alla Camera, ma possono essere presentati al Senato i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo. I disegni di legge per i quali è prevista l'approvazione di entrambe le Camere sono trasmessi, dopo l'approvazione da parte della Camera, al Senato che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli. L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora il Senato non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Qualora invece il

Senato abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva. Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con la maggioranza della metà più uno dei suoi componenti. Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché quelle per le quali la Costituzione prescrive espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Mentre la Camera svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni, mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento, il Senato può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato, che, attraverso una sua Commissione, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza dei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi. Le risultanze dell'audizione in Commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all'Assemblea, la quale, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina.

Il disegno di legge n. 1264 Sacconi ed altri prevede un Parlamento composto da un'Assemblea nazionale e da un Senato delle Regioni. L'Assemblea nazionale è la Camera titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo. Il Senato delle Regioni rappresenta invece le comunità territoriali: esercita le funzioni di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché fra lo Stato e l'Unione europea nelle materie di compe-

tenza regionale; esercita altresì le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi statali e regionali e di valutazione delle politiche pubbliche. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto contestuale e collegato all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma e rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori.

La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere. Più precisamente, sono approvate da entrambe le Camere le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi previste da alcuni specifici articoli della Costituzione, nonché la legge per l'elezione del Senato e le altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente.

Ogni altra legge è approvata dall'Assemblea nazionale e poi trasmessa al Senato, che, entro dieci giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarla. Il Senato si pronuncia in trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il relativo disegno di legge è trasmesso all'Assemblea nazionale che delibera in via definitiva entro trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata.

È previsto che il Governo debba avere la fiducia della sola Assemblea nazionale.

È previsto inoltre che la Regione possa promuovere la questione di legittimità costituzionale di leggi dello Stato solo qualora il Senato delle Regioni, pronunciandosi sui relativi disegni di legge, abbia proposto all'Assemblea nazionale modifiche in ragione del riparto costituzionale delle competenze tra lo Stato e le Regioni e tali modifiche non siano state accolte dall'Assemblea nazionale in sede di approvazione definitiva della legge.

Il disegno di legge n. 1368 Barani e altri propone un sistema monocamerale, eliminando dalla Costituzione ogni riferi-

mento alla Camera dei deputati. Modifica i requisiti relativi all'elettorato, tanto attivo quanto passivo, per il Senato e ridefinisce le immunità parlamentari di cui all'articolo 68: questo in considerazione dell'esigenza di bilanciamento di poteri che si forma a seguito della forte riduzione del numero dei parlamentari. Detta inoltre disposizioni transitorie per regolare il passaggio dal sistema bicamerale a quello monocamerale. In particolare, il disegno di legge prevede che l'entrata in vigore della riforma decorra dalla diciannovesima legislatura e che tutti gli atti all'esame della Camera al momento dell'entrata in vigore siano assegnati alle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica competenti per materia.

Il disegno di legge n. 1415 Compagna e Buemi propone di mantenere il sistema bicamerale, con due Camere aventi un uguale numero di componenti, pari a 300. L'elezione del Senato sarebbe sempre a base regionale, ma ciascuna regione avrebbe quindici senatori. L'elezione dei parlamentari avverrebbe mediante un'unica scheda valida per entrambe le Camere e non sarebbe ammesso, a pena di nullità, un voto disgiunto per ciascuna Camera.

Il disegno di legge modifica anche la disciplina del rapporto fiduciario, prevedendo che, se una delle due Camere accorda la fiducia su una questione o mozione, la fiducia si presume accordata anche nell'altra Camera. Qualora analoga questione o mozione sia posta o depositata anche nella Camera che non si è pronunciata, la discussione e votazione avviene in seduta comune dei membri del Parlamento. Qualora una Camera revochi la fiducia al Governo, è convocato il Parlamento in seduta comune. Nel caso di presentazione del Governo dopo la sua formazione, il Parlamento in seduta comune interviene solo dopo che entrambe le Camere si siano pronunciate, ed una di esse non abbia accordato la fiducia.

Il disegno di legge n. 1426 De Petris e altri affida alla sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo e assegna in via esclusiva al Senato

alcune funzioni legislative, di controllo e d'inchiesta, tra cui il controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera e sugli atti aventi forza di legge, nonché il controllo di merito sulle leggi regionali ritenute dal Governo contrastare con gli interessi nazionali o di altre regioni. In generale, al Senato viene affidata la funzione di raccordo tra lo Stato e le regioni, le città metropolitane e i comuni. È previsto che siano di diritto a senatori i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Viene conservata ad entrambe le Camere la funzione legislativa per le leggi di revisione costituzionale, le leggi elettorali, quelle che regolano i diritti di libertà e quelle di ratifica dei trattati internazionali.

Al solo Senato della Repubblica viene invece affidata, in via esclusiva, la funzione legislativa per il recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quella relativa alle materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alle materie afferenti al sistema delle autonomie locali e a una serie di leggi previste da singole disposizioni della Costituzione.

Alla Camera viene invece affidata la funzione legislativa per tutte le alte leggi.

Al Senato spetta di esprimere il parere di costituzionalità su tutte le norme approvate dalla Camera in via esclusiva. Le leggi approvate dalla Camera in contrasto con il parere del Senato possono essere deferite alla Corte costituzionale con mozione del Senato della Repubblica approvata a maggioranza assoluta.

Al Senato vengono affidate anche funzioni di garanzia costituzionale, di controllo e di inchiesta. In particolare, sono affidate al Senato funzioni di controllo dell'attività normativa ed esecutiva del Governo e della pubblica amministrazione e funzioni di vigilanza sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi, sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo, sul corretto esercizio delle nomine pubbliche, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione e il rispetto delle cause di incompatibilità, e sull'attività di tutti i manager pubblici.

Il Senato esprime inoltre pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera.

Il rapporto di fiducia con il Governo viene limitato alla sola Camera dei deputati. È previsto un parere di merito, da parte del Senato, sulle azioni promosse dal Governo contro leggi regionali ritenute eccedere la competenza della regione o contrastare con gli interessi nazionali o di altre regioni.

Il disegno di legge n. 1397 Tocci e Corsini mantiene il sistema bicamerale con elezione diretta e a suffragio universale di entrambe le Camere. Prevede però che la funzione legislativa sia esercitata, per le leggi ordinarie, dalla sola Camera, rispetto alle quali il Senato esprime un parere di costituzionalità. Se il parere non è recepito dalla Camera, la legge, prima della promulgazione, può essere deferita alla Corte costituzionale.

La proposta di legge prevede poi che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere per le sole leggi organiche: queste sono leggi contenenti « testi unitari », anche in forma codicistica. Sono leggi organiche quelle in materia di organi, istituzioni e formazioni sociali di rilevanza costituzionale e in materia elettorale; le leggi di delegazione legislativa, di deliberazione dello stato di guerra, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di determinazione delle modalità di partecipazione dell'Italia all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea; i codici recanti la disciplina organica di attuazione dei principi e dei diritti fondamentali della parte prima della Costituzione e delle relative garanzie giurisdizionali; e leggi per le quali la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione. Le leggi organiche, prima della loro promulgazione, possono essere deferite alla Corte costituzionale su richiesta di una componente qualificata del Senato.

Il rapporto di fiducia con il Governo viene limitato alla sola Camera dei deputati.

Per contro, al Senato viene attribuita la funzione di controllo sul Governo e sulla

pubblica amministrazione. Il Senato, in particolare, vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio della delegazione legislativa e dei poteri normativi del Governo; promuove la coerenza e la completezza dell'ordinamento secondo i principi della codificazione e della semplificazione normativa, nonché della sua armonizzazione con il diritto dell'Unione europea; vigila sulle nomine pubbliche per garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, e il rispetto delle incompatibilità previste dalla legge. Il Senato può inoltre disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

La Camera svolge invece funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante gli atti di sindacato ispettivo e nelle altre forme previste dal suo regolamento.

Il disegno di legge n. 1392 Buemi ed altri conferma il sistema bicamerale, prevedendo che il Parlamento, quale Assemblea rappresentativa della Repubblica, si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle Camere nei casi stabiliti dalla Costituzione e comunque nelle ipotesi di non conformità delle deliberazioni della Camera e del Senato nell'esercizio della funzione legislativa.

La Camera è titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo.

Il Senato esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni, partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale, salva la circoscrizione Estero. Viene eletto contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale e, per la Regione Trentino-Alto

Adige, alle elezioni dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il mandato dei senatori eletti in questo modo coincide con la durata del Consiglio o dell'Assemblea regionale.

Sono inoltre senatori senza diritto di voto ventuno rappresentanti delle autonomie locali, eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano; quattro cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti; e chi è stato Presidente della Repubblica.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; e dal Parlamento nel suo complesso, per alcune leggi tassativamente indicate dalla Costituzione, le quali – secondo il progetto in esame – devono essere approvate con due successive deliberazioni, a distanza di non meno di quindici giorni tra la prima e la seconda.

Ogni altra legge è esaminata dalla Camera e, non appena approvata, è trasmessa al Senato, che si pronuncia nei trenta giorni successivi. Se il Senato delibera la rielezione ovvero propone modificazioni al testo trasmesso dalla Camera, la decisione in via definitiva spetta al Parlamento nel suo complesso, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Governo deve avere la fiducia della sola Camera dei deputati.

Le proposte di nomina a componente di autorità o organismi di garanzia e di presidente o amministratore delegato di società a partecipazione pubblica prevalente sono trasmesse al Senato, che provvede all'audizione dei candidati prima di esprimere un parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti di legge. Il Senato esprime altresì un parere obbligatorio, ma non vincolante sulle nomine dei dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato, dei generali di corpo d'armata, degli ambasciatori, nonché sulle nomine degli alti funzionari dello Stato e sulle altre nomine per le quali la legge prevede l'espressione di un parere parlamentare.

Il disegno di legge n. 1416 Monti e Lanzillotta prevede il superamento del

bicameralismo paritario, delineando un Senato nel quale, secondo l'architettura multilivello della Repubblica, siano rappresentati sia i territori sia la società civile. Lo stretto collegamento tra le competenze a livello nazionale e le politiche adottate nei territori è mantenuto con la scelta dei senatori « elettivi », individuati attraverso un modello di elezione di secondo grado che si ispira ad esperienze straniere, come quella francese. Le elezioni dei senatori in ogni Regione si svolgono dopo le elezioni dei rispettivi Consigli regionali, tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla proclamazione dei consiglieri eletti. Ai senatori che rappresentano direttamente i territori e che nei territori ricoprono incarichi di governo o di rappresentanza sono affiancati cittadini che rivestono un ruolo fondante dello Stato inteso come collettività.

Alla Camera dei deputati spettano la titolarità formale ed esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo, la funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo; al Senato, le funzioni legislative, di controllo e di rappresentanza delle minoranze e delle autonomie territoriali, funzionali e sociali all'interno del sistema « multilivello » venutosi a creare in seguito all'adesione all'Unione europea e alla riforma del titolo V della Costituzione.

In particolare, il disegno di legge Monti si propone la semplificazione del procedimento legislativo; il rafforzamento dei poteri di controllo e verifica del Senato; il raccordo tra autonomie territoriali ed Europa.

Le leggi che determinano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e quelle che determinano i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente sono esaminati in prima lettura dal Senato, in quanto incidono significativamente sulle competenze delle autonomie rappresentate in questa Camera. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tuttavia, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati, che delibera in via definitiva e può ap-

portare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per tutte le altre leggi, vi è un'unica lettura e un'unica deliberazione da parte della Camera dei deputati.

A tutela delle autonomie territoriali e delle minoranze, ovvero per correggere eventuali errori e quindi a garanzia dello stesso Governo e della sua maggioranza presente alla Camera dei deputati, è prevista, quale norma di chiusura del sistema, una procedura di richiamo che consente al Senato di esaminare il disegno di legge in tempi tassativi e limitati.

Si prevede inoltre l'attribuzione in via prioritaria al Senato delle funzioni di controllo e di verifica dell'attività del Governo e delle pubbliche amministrazioni. Ferma la possibilità della Camera e del Senato di procedere a inchieste parlamentari anche su iniziativa di minoranze qualificate, al Senato è riconosciuto in via ordinaria un potere ispettivo sull'operato del Governo, della pubblica amministrazione e degli enti. Le funzioni di controllo attribuite al Senato sono costruite per garantire sia un'azione efficace ed efficiente delle politiche pubbliche a livello nazionale, sia una puntuale verifica, attraverso procedure di *hearings*, della trasparenza, della credibilità e del merito delle nomine governative.

Il disegno di legge n. 1454 Minzolini prevede che la questione di fiducia sia votata dalle due Camere in seduta comune. Quanto alla composizione, esso stabilisce che il Senato sia eletto a suffragio universale e diretto, che i seggi siano ripartiti tra le Regioni in modo proporzionale alla popolazione e che questi siano comunque non inferiori a sette per ogni regione, tranne che per la Valle d'Aosta e il Molise, a cui sono attribuiti, rispettivamente, uno e due seggi.

La funzione legislativa è esercitata da entrambe le Camere solo per l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi di stabilità e di bilancio, le leggi elettorali e di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le materie riguardanti gli affari esteri e dell'Unione europea, la giustizia, la tutela dei diritti civili e sociali, le politiche dell'immigrazione, la difesa, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, il coordinamento della legislazione statale con quella regionale. Tutte le altre materie sono di competenza della Camera dei deputati.

Venendo ora alla riforma del titolo V della Parte II della Costituzione, il disegno di legge del Governo n. 1429 incide sul riparto di competenze legislative innanzitutto nel senso di sopprimere l'area della legislazione concorrente. La competenza legislativa statale esclusiva si arricchisce di nuove competenze enumerate: in sostanza, una parte significativa delle materie di legislazione concorrente « migra » alla competenza statale. Restano attribuite alle Regioni tutte le materie non espressamente riservate allo Stato. Peraltro, la legge statale, ma solo su iniziativa governativa, può intervenire anche in materia non riservata allo Stato, se si pone l'esigenza di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzare programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale. È una sorta di clausola di supremazia o di attrazione in sussidiarietà « verticale » della competenza legislativa.

La legge statale può poi delegare l'esercizio della funzione legislativa statale alle Regioni, anche solo ad alcune tra loro, ed anche per tempo limitato: questo previa intesa con la regione e salve alcune materie non delegabili, specificamente indicate. La ripartizione della competenza regolamentare si conforma alla ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni. La legge statale può però delegare alle Regioni la potestà regolamentare in una materia statale.

In materia di funzioni amministrative degli enti territoriali, si dispone che esse siano esercitate in modo da assicurare semplificazione, trasparenza, efficienza, responsabilità degli amministratori.

Viene costituzionalizzata la previsione di una compartecipazione degli enti terri-

toriali al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, secondo quanto disposto con legge dello Stato a fini di coordinamento di finanza pubblica e del sistema tributario. Le risorse derivanti dall'autonomia finanziaria, dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali, dal fondo statale, devono assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali.

Il disegno di legge n. 1406 Sacconi riformula l'articolo 114 della Costituzione, specificando che la Repubblica si ripartisce in tre livelli, eletti in primo grado: comuni, regioni e Stato; viene pertanto meno il riferimento alle province. Viene previsto un principale livello di area vasta, identificato nella città metropolitana, al quale possono seguire altri enti per la gestione e il coordinamento delle funzioni che insistono sul territorio. Relativamente al sistema dei comuni, si rimette alla legge bicamerale la definizione del relativo sistema elettorale e delle funzioni fondamentali, che possono essere differenziate in relazione alle dimensioni dei comuni stessi. Si prevede altresì una dimensione minima del comune, funzionale ad ottenere economie di scala.

Il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, viene rivisto nel senso di ampliare o precisare l'elenco delle materie e delle funzioni attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato.

È eliminata l'area delle materie di legislazione concorrente e viene precisato che competono in particolare alle regioni le funzioni in ordine all'infrastrutturazione del territorio regionale, alla mobilità all'interno del territorio, ai servizi reali alle imprese, all'istruzione e alla formazione professionale, all'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, all'organizzazione dei servizi scolastici.

La Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato delle regioni, può intervenire nell'ambito della competenza regionale con una propria disciplina, allorché lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Re-

pubblica; può intervenire anche quando, in considerazione di particolari circostanze, lo renda necessario il perseguimento di programmi di interesse nazionale o di grandi riforme economico-sociali. In tal caso la Camera dei deputati può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni. Ove il voto reso dal Senato delle regioni sia contrario, la Camera dei deputati può comunque deliberare a maggioranza assoluta.

È previsto, inoltre, che con legge bicamerale possa essere delegata alle Regioni o a determinate Regioni, d'intesa con esse, l'esercizio della funzione legislativa nell'ambito della competenza esclusiva statale.

Il disegno di legge n. 127 Lanzillotta ed altri amplia l'elenco delle materie di legislazione esclusiva dello Stato, prevedendo lo spostamento di talune materie dall'ambito della legislazione concorrente a quello della legislazione esclusiva, la configurazione di nuove materie di legislazione esclusiva, comprese alcune sino ad ora non specificamente individuate nella Costituzione e che tuttavia sono emerse in sede di contenzioso costituzionale come materie suscettibili di un'autonoma configurazione e riferibili alla competenza esclusiva dello Stato.

È sostituito poi l'attuale terzo comma dell'articolo 117, concernente la legislazione concorrente, sia per aggiornare l'elenco delle relative materie, sia per ridefinire il rapporto fra legislazione statale e legislazione regionale. In ordine al primo profilo si ha l'inserimento *ex novo* della materia del turismo, richiamata dall'ambito della competenza regionale residuale. Quanto al secondo aspetto, si prevede che la legge statale che interviene in una materia di potestà concorrente, ove introduca una disciplina che renda necessario un coerente adeguamento da parte della legislazione regionale, possa stabilire un termine, non inferiore a centoventi giorni, per tale adeguamento.

Il disegno di legge n. 127 Lanzillotta ed altri prevede inoltre la possibilità di impugnazione di quelle leggi regionali che, a seguito della vana scadenza del termine

fissato dalla legislazione statale per l'adeguamento della legislazione regionale in una materia di competenza concorrente, risultino non più compatibili con la nuova disciplina statale e quindi eccedenti i limiti di oggetto o di contenuto propri della legislazione regionale. Viene inoltre uniformata la procedura di impugnazione delle leggi regionali siciliane a quella operante per le leggi di tutte le altre regioni, comprese quelle a statuto speciale.

Il disegno di legge n. 1281 De Poli sposta dalle materie di legislazione concorrente a quelle di legislazione statale la materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ».

Il disegno di legge n. 1415 Compagna e Buemi sostanzialmente ripropone, con qualche modifica, l'articolo 117 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del titolo V.

Il disegno di legge n. 1426 De Petris ed altri attribuisce al Senato una funzione consultiva sulle azioni promosse dal Governo quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni.

Il disegno di legge n. 1414 Tremonti sopprime i richiami che nella Costituzione subordinano l'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea.

Il disegno di legge n. 1392 Buemi ed altri introduce disposizioni in materia di emolumenti e trattamenti previdenziali e assistenziali dei membri dei Consigli regionali e rinvia a una legge dello Stato la disciplina relativa al conflitto d'interesse.

Per quanto riguarda le autonomie speciali o differenziate, il disegno di legge n. 574 Zanettin ed altri prevede direttamente la soppressione dell'articolo 116 della Costituzione e di tutte le disposizioni costituzionali connesse alle autonomie, eliminando quindi le regioni a statuto speciale e le province autonome ed equiparando tutte le realtà amministrative esistenti sul territorio nazionale.

Il disegno di legge n. 1392 Buemi ed altri sopprime il terzo comma dell'articolo 116, con il quale la riforma del 2001 ha

introdotto la possibilità anche per le Regioni a statuto ordinario di negoziare con lo Stato ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune determinate materie. Nello stesso senso si orienta il disegno di legge del Governo S. 1429.

Il disegno di legge n. 414 Stucchi prevede invece la possibilità che a tutte le province, tramite specifici statuti adottati con legge costituzionale, siano attribuite forme e condizioni particolari di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa. Inoltre, per assicurare alle Province autonome la capacità di esercitare efficacemente i poteri normativi e amministrativi connessi con le nuove condizioni di autonomia, il disegno di legge riserva ad esse una quota significativa del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale. Con l'introduzione dell'articolo 116-*bis*, si prevede fin da subito che lo statuto di provincia autonoma sia attribuito alla Provincia di Bergamo.

Il disegno di legge n. 127 Lanzillotta ed altri esplicita che la peculiare autonomia assicurata dagli statuti speciali al Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta non esime queste regioni dall'obbligo di concorrere, con gli altri enti territoriali e con lo Stato, al rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti a livello di Unione europea ed internazionale.

Il disegno di legge n. 1408 Sonogo ed altri sostituisce il terzo comma dell'articolo 116, introducendo una clausola di salvaguardia che fa espressamente salve le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Sempre intervenendo sull'articolo 116 della Costituzione, il disegno di legge n. 7 Calderoli prevede che le Regioni possano deliberare, con propria legge sottoposta a referendum popolare, intese federative con altre Regioni territorialmente omogenee, per costituire una « Macroregione », con l'individuazione di organi comuni, di un proprio ordinamento e di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Inoltre, viene inserito nella Carta costituzionale

un parametro preciso che identifichi le risorse che dovranno restare ai territori, pari ad almeno il 75 per cento del gettito tributario generato *in loco*. Si prevede anche che la legge dello Stato individui le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisca le restanti funzioni ai comuni, alle province e alle regioni, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

Identiche previsioni sono contenute nel disegno di legge di iniziativa popolare n. 543, che denomina « Comunità autonome » tali intese federative tra Regioni.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 126 della Costituzione, che istituisce la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel disegno di legge del Governo n. 1429 è previsto che sia il Senato ad esprimere il parere sul decreto del Presidente della Repubblica con cui si procede allo scioglimento del Consiglio regionale o alla rimozione del Presidente della Giunta qualora siano stati compiuti atti contrari a Costituzione o gravi violazioni di legge: in altre parole, il nuovo Senato svolge la funzione che attualmente l'articolo 126 della Costituzione attribuisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nello stesso senso si orientano i disegni di legge n. 1392 Buemi ed altri, n. 1195 Calderoli e altri e n. 1420 Chiti.

Il disegno di legge Zeller n. 35 prevede invece che sul decreto del Presidente della Repubblica siano sentiti i Presidenti delle Camere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 8.45.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

## ALLEGATO 1

**DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (S. 1413 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1413, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante « Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 »;

rilevato che:

il provvedimento si prefigge di dare alle categorie sociali meno abbienti sostegno economico per le spese relative all'alloggio, di incrementare l'offerta di alloggi popolari e di promuovere lo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale;

la Corte costituzionale ha chiarito che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, che non è espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, si estende su tre livelli normativi: il primo livello riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti e in tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra, secondo la Corte, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale; il secondo livello riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica e ricade nella materia « governo del territorio », ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; il terzo livello ri-

guarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale e rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010);

risultano in qualche misura incidenti sulla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 8 e 10, che dettano misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, per l'adozione di un piano nazionale di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il riscatto a termine dell'alloggio sociale e per la promozione di politiche di edilizia residenziale sociale;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. *a*) – sostituendo l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – prevede, tra l'altro, che le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, siano stabilite con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

il citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo precedente le modifiche apportate con il decreto-legge in esame – prevedeva che i ministri competenti promuovessero in sede di Conferenza unificata accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto, tra l'altro, le procedure di alienazione degli

immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, in vista della loro semplificazione;

la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, giudicando che la promozione, da parte del Governo, di accordi in sede di Conferenza unificata in materia di procedure di alienazione non determinasse alcuna ingerenza dello Stato nella gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi per le case popolari (sentenza n. 121 del 2010);

con la sentenza n. 94 del 2007, la Corte costituzionale aveva invece dichiarato l'illegittimità del comma 597 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (n. 266 del 2005), in base al quale le norme in materia di alienazione degli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dovevano essere semplificate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato previo accordo tra Governo e regioni e predisposto sulla base di una proposta dei ministri competenti presentata in sede di Conferenza Stato-regioni;

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, il Governo può sempre promuovere la stipulazione, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) appare necessario riformulare l'articolo 3, comma 1, lett. a), l'articolo 4,

l'articolo 8 e l'articolo 10, comma 6, prevedendo che i ministri competenti promuovano il raggiungimento di accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata aventi a oggetto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati (articolo 3, comma 1, lett. a)); la definizione di piani regionali per il recupero e la razionalizzazione di immobili e alloggi degli istituti anzidetti (articolo 4, comma 1); e l'impegno, da parte delle regioni, a prevedere la facoltà di riscatto dell'alloggio sociale (articolo 8) e a definire i requisiti di accesso e permanenza nell'alloggio sociale nonché i canoni minimi e massimi di locazione e i prezzi di cessione degli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (articolo 10, comma 6);

2) appare necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. b), capoverso comma « 2-bis », e sul decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 8, di ripartizione, tra le regioni, delle risorse stanziare per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 medesimo;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 2, comma 1, lett. c), capoverso comma 7, si valuti l'opportunità di lasciare alle regioni una maggiore discrezionalità nella ripartizione tra i comuni dei fondi ivi previsti, mantenendo in ogni caso il principio che tale ripartizione deve essere ispirata da criteri di tipo premiale;

b) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di prevedere che le risorse revocate a seguito del monitoraggio siano riassegnate secondo criteri premiali, favorendo le regioni che utilizzano le risorse assegnate e garantiscono l'avanzamento degli interventi.

ALLEGATO 2

**DL 34/2014: Rilancio dell'occupazione  
(S. 1464 Governo, approvato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1464, di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante: « Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese », approvato, con modificazioni, dalla Camera;

rilevato che:

nel testo originario del decreto-legge, l'articolo 2, comma 1, lett. c), modificava il comma 3 dell'articolo 4 (in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) del decreto legislativo n. 167 del 2011, stabilendo che le aziende che assumono dipendenti con contratto di mestiere potessero – e non più dovessero, come precedentemente previsto – integrare l'offerta formativa svolta sotto la propria responsabilità con l'offerta formativa pubblica disciplinata dalle regioni;

la Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 287 del 2012) ha chiarito che le regioni hanno competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di « formazione professionale », ma limitatamente alla formazione professionale *pubblica* (erogata dal soggetto pubblico, anche mediante accordi con privati), mentre la disciplina della formazione professionale *privata* (offerta dalle aziende ai propri dipendenti) spetta allo Stato in quanto rientra principalmente nel rapporto di lavoro e quindi nella materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117,

secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, in considerazione della grave emergenza occupazionale nel Paese, ha chiamato la Conferenza Stato-regioni ad adottare linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante di cui al citato articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 167 del 2011, anche al fine di rendere più uniforme sul territorio nazionale la disciplina dell'offerta formativa pubblica nell'ambito del medesimo contratto di apprendistato professionalizzante;

la Conferenza Stato-regioni ha conseguentemente, il 20 febbraio 2014, adottato Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, nelle quali è previsto, tra l'altro, che l'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili; che l'esaurimento delle risorse costituisce per le aziende causa esimente dall'obbligo di integrare la formazione professionale aziendale con quella pubblica; che l'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale; e, per contro, che le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica devono disporre, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, degli *standard* minimi definiti dalle stesse Linee guida;

nel parere espresso da questa Commissione il 9 aprile 2014, sul decreto-legge in esame, in occasione della sua discussione alla Camera, si suggeriva alla Commissione di merito di ripristinare l'obbligatorietà della formazione professionale pubblica;

le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 2, comma 1, lett. c) hanno ripristinato l'obbligo, per il datore di lavoro, di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere (svolta sotto la responsabilità dell'azienda) con l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali (disciplinata dalle regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di

studio e delle competenze dell'apprendista);

le medesime modifiche alla sopra citata lett. c) hanno nel contempo stabilito un'eccezione al predetto obbligo di integrazione della formazione aziendale con la formazione pubblica, prevedendo, in sostanza, che esso sussista solo in presenza di un'effettiva offerta di formazione professionale pubblica da parte delle regioni e in tal modo limitando il rischio che l'obbligo in questione disincentivi il datore di lavoro dal ricorrere al contratto di apprendistato,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	94

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### **La seduta comincia alle 8.15.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 24 aprile 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore Mandelli aveva svolto la relazione introduttiva. Chiede alla relatrice Zanoni, impossibilitata a partecipare alla precedente seduta del 24 aprile, se intenda svolgere alcune considerazioni integrative.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD), *relatore*, sottolineando l'importanza dello schema in esame anche alla luce dei limiti operativi che il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha evidenziato durante la fase di sperimentazione, effettua alcune considerazioni di carattere generale che riguardano direttamente i cittadini, rinviando ad una fase successiva l'analisi degli aspetti di carattere più tecnico che invece interessano gli organi degli enti territoriali. Ritiene importante, ad esempio, quanto contenuto all'articolo 18 sui termini di approvazione dei bilanci, in quanto le disposizioni relative ai pagamenti e alla tassazione devono essere definite con l'approvazione del bilancio di previsione; è infatti un diritto dei cittadini sapere per tempo quanto dovranno pagare. I tempi di approvazione dei bilanci non sono un atto formale, ma rivestono carattere sostanziale.

Manifesta alcuni dubbi circa la effettività di una programmazione triennale da parte degli enti, quando attualmente hanno difficoltà perfino a porre in essere una programmazione mensile. Gli enti debbono essere messi nelle condizioni di fare la programmazione.

Per quanto riguarda il « Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio » ritiene che sia bene limitarli a dieci o dodici indicatori di carattere finanziario che, sebbene forniscano indicazioni un po' grezze, tuttavia non determinerebbero quelle complicazioni che ci sarebbero con un centinaio di indicatori.

Evidenzia l'importanza di uniformare la contabilità degli enti locali e delle regioni con quella delle società partecipate, per le quali, tuttavia, oltre a evidenti problemi tecnico-contabili, esistono problemi di natura strettamente politica.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei residui rileva che non si tratta solo di un aspetto tecnico, ma di un fenomeno di dimensioni enormi, poiché la riduzione dei residui attivi rischia di mettere in crisi i bilanci degli enti. Tali residui, infatti, figurano come iscritti in bilancio nelle partite di entrata, con conseguente possibilità per l'ente di potere effettuare le spese. Peraltro l'individuazione dei residui attivi non più utilizzabili, determina anche problemi operativi negli uffici degli enti a causa del numero sempre più limitato di personale addetto, in ragione dei limiti alle assunzioni, con conseguente necessità di dover ricorrere a strutture esterne.

Il deputato Arianna SPESSOTTO (M5S), chiede, in primo luogo, se siano disponibili i risultati della sperimentazione e dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale. Si domanda per quale motivo nella sperimentazione per il 2014 siano ricomprese anche alcune province, considerato che di tale ente in realtà è stata proposta la soppressione. Sottolinea infine che, sebbene il provvedimento affermi di non comportare oneri per la finanza pubblica, sono evidenti gli oneri che gli enti territoriali dovranno sostenere per la formazione del personale, così come palesa dei dubbi con riguardo agli oneri connessi al funzionamento della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Chiede, infine, di conoscere quali saranno gli indicatori ricompresi nel Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Il senatore Federico FORNARO (PD), dopo avere ringraziato i relatori, evidenzia come lo schema in esame sia un'occasione per effettuare una riflessione sullo stato di salute dei comuni e delle regioni, la cui normativa in tema di tributi è sottoposta a continui interventi legislativi disposti con provvedimenti di urgenza. Sarebbe necessario tenere conto del grido di dolore dei comuni, che oggi hanno grosse difficoltà a chiudere i propri bilanci.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema ritiene necessario differenziare gli adempimenti contabili, in quanto è assurdo che un piccolo comune debba sottostare agli stessi adempimenti che giustamente deve svolgere una grande città. Per quanto riguarda le società partecipate denota come si stia passando da un eccesso all'altro, in quanto negli anni precedenti il legislatore ha voluto esternalizzare numerose attività con l'obiettivo di una diversa contabilizzazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; ora, invece, le società partecipate vengono demonizzate e considerate sostanzialmente fonte di spreco, anche quando, invece, diverse società risultano virtuose.

Segnala come i bilanci degli enti locali non incorporano ancora gli effetti della crisi, cioè della cosiddetta morosità involontaria, in quanto il cittadino vorrebbe pagare, ma non può perché non dispone delle risorse necessarie. Pertanto i comuni continuano a contabilizzare nel bilancio di previsione quanto viene iscritto a ruolo, pur sapendo che tali risorse non potranno essere interamente acquisite. Sarebbe necessario, a suo avviso, che nei bilanci venissero considerate delle « quote prudenziali » per mancati introiti nella misura del 3-4 per cento – una sorta di Fondo rischi – al fine di evitare che tali effetti della crisi economica si vadano a sommare con l'attività di verifica dei residui attivi degli anni passati non più esigibili che, ai sensi dello schema in esame, verranno cancellati dal bilancio degli enti. Ritiene che la Commissione

debba procedere ad alcune audizioni, anche per verificare se siano necessari alcuni adattamenti del testo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene interessante l'idea del «Fondo rischi», ma si domanda dove sia possibile attingere le necessarie risorse.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SEL) richiama l'attenzione su due aspetti. Il primo riguarda il bilancio consolidato degli enti strumentali, al cui interno sarebbero comprese anche le società private quotate. A suo giudizio le società quotate andrebbero escluse dal bilancio consolidato dell'ente.

Il secondo aspetto riguarda le scelte da operare nel caso in cui una società veda la partecipazione di una pluralità di azionisti pubblici. Occorre pertanto valutare in quale modo sia possibile offrire indicazioni contabili dei singoli enti territoriali che siano realistiche.

Il deputato Roger DE MENECH (PD) sottolinea che due questioni – i residui e le società partecipate – presentano un rilievo sia tecnico sia politico. Occorre in primo luogo responsabilizzare i comuni e far sì che essi rispondano *pro quota* dei passivi delle partecipate. Richiama poi l'attenzione sul fenomeno delle società partecipate dagli enti al 100 per cento e sottolinea l'esigenza che i relativi dati contabili entrino in modo strutturale nel bilancio degli enti territoriali.

Con riguardo ai residui, occorre tenere presente che in numerosi casi una parte dei crediti dei comuni, specialmente per

quelli medio-grandi, sono dovuti dallo Stato che, ad esempio, non provvede a pagare i comuni per le locazioni.

È senz'altro necessario distinguere tra i comuni che, in sede di bilancio preventivo, effettuano previsioni realistiche e quelli che adottano scelte diverse. È inoltre necessario consentire l'utilizzazione delle plusvalenze attive da parte dei comuni e dare l'opportunità di rientrare progressivamente nel corso del tempo dalle plusvalenze passive.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea l'esigenza di pervenire alla definizione di regole coerenti tra i diversi livelli di governo per la contabilizzazione dei residui. Ulteriore aspetto è poi costituito dall'adozione di criteri di maggiore o minore prudenza nella determinazione dei residui stessi.

Circa le società partecipate, occorre ricordare che per lungo tempo lo Stato ha incentivato il ricorso alle esternalizzazioni da parte degli enti territoriali, mentre adesso prevale una loro demonizzazione.

In ogni caso, non è possibile ignorare che i grandi *assets* delle partecipate costituiscono un elemento di rilievo per i comuni. Occorrerà in genere tenere conto quale sia la finalità strategica delle diverse partecipazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

COMITATO SUL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA UE E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE .....	95
---	----

#### **COMITATO SUL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA UE E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

*Mercoledì 30 aprile 2014.*

Il Comitato sul semestre di presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle 15.30 alle 16.45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	96
Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	96
Audizione di rappresentanti di Confartigianato <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97

*Mercoledì 30 aprile 2014. – Presidenza del vicepresidente Titti DI SALVO.*

#### **La seduta comincia alle 8.10.**

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.**

**Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA).**

*(Svolgimento e conclusione).*

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge una relazione Stefano DI NIOLA, *responsabile del dipartimento relazioni sindacali della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e*

*media impresa (CNA)*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Giorgio SANTINI (PD), e i deputati Titti DI SALVO, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Replica ai quesiti posti Stefano DI NIOLA, *responsabile del dipartimento relazioni sindacali della CNA*.

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, nel ringraziare i rappresentanti della CNA, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Audizione di rappresentanti di Confartigianato.**  
*(Svolgimento e conclusione).*

Svolge una relazione Cesare FUMAGALLI, *segretario generale della Confartigianato imprese*, che consegna documentazione alla Commissione.

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, nel ringraziare il dottor Cesare Fu-

magalli, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 8.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 30 aprile 2014. – Presidenza  
del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 8.45 alle 9.15.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .....	3
---	---

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	5
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:

Audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulla situazione nella Repubblica Centro Africana e sull'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 2134 del 28 gennaio 2014 e n. 2149 del 10 aprile 2014, nonché sui recenti sviluppi in Ucraina ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e conclusione</i> ) .....	7
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica. C. 353 Pes .....	9
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM)2014) 86 final): audizione di rappresentanti di Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Conferenza delle regioni e delle province autonome .....	10
--	----

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	11
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
--	----

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	18
--	----

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

## AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli affari esteri, Ministro Plenipotenziario Giampaolo Cantini ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	19
---	----

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO:

Votazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo all'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio .....	21
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
---	----

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02689 Causi: Revisione della normativa relativa all'accatastamento degli impianti fotovoltaici .....	23
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	29
--	----

5-02690 Paglia: Gratuità delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti .....	24
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	32
--	----

5-02691 Pisano: Contenzioso tributario sull'utilizzabilità a fini fiscali della cosiddetta « lista Falciani » e dati concernenti le maggiori entrate derivanti dall'acquisizione della predetta lista .....	25
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	34
--	----

## SEDE REFERENTE:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	25
--	----

ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	36
---	----

**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone ..... 28

AVVERTENZA ..... 28

**VII Cultura, scienza e istruzione****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome con particolare riferimento alla costruzione di un sistema nazionale di anagrafi dell'edilizia scolastica, di cui all'Accordo sancito il 6 febbraio 2014 in Conferenza unificata ..... 37

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle politiche di reclutamento del personale universitario ..... 37

**SEDE REFERENTE:**

Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 38

AVVERTENZA ..... 38

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici****DELIBERAZIONE DI RILIEVI:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli). Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 39

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (*Deliberazione*) .. 42  
*ALLEGATO (Programma)* ..... 49

**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 42

**SEDE REFERENTE:**

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. C. 1512 Meta ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 46

**X Attività produttive, commercio e turismo****COMITATO RISTRETTO:**

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani ..... 51

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	51
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	55

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	52
---	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro. (COM (2014)6 final) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
---	----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	67
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	68

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. S. 1413 Governo (Parere alle Commissioni riunite 8 <sup>a</sup> e 13 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	70
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	88
DL 34/2014: Rilancio dell'occupazione. S. 1464 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 11 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	73
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	90

Revisione della Parte II della Costituzione. S. 7 Calderoli, S. 35 Zeller, S. 127 Lanzillotta, S. 414 Stucchi, S. 543 d'iniziativa popolare, S. 574 Zanettin, S. 1195 Calderoli, S. 1264 Sacconi, S. 1281 De Poli, S. 1368 Barani, S. 1392 Buemi, S. 1397 Tocci, S. 1406 Sacconi, S. 1408 Sonogo, S. 1414 Tremonti, S. 1415 Compagna, S. 1416 Monti, S. 1420 Chiti, S. 1426 De Petris, S. 1429 Governo e S. 1454 Minzolini (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	94
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO SUL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA UE E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE .....	95
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	96
Audizione di rappresentanti di Confartigianato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,00



\*17SMC0002260\*